

TORNATA DEL 1^o LUGLIO 1848

STARCA aggiunge un'altra ragione rispetto alla Lombardia, dove doppia è la forma dei testamenti: indi più necessaria la estensione. *(Verb.)*

SCLOPIN, ministro della giustizia, richiama la quistione a' suoi principii, proponendo alla Camera di affidare al Ministero l'incarico per le necessarie informazioni sulle varie forme testamentarie usate nelle provincie unite, e circa gli inconvenienti che per avventura ne fossero derivati, onde esso e la Camera del pari illuminati procedano con cognizione allo scioglimento della quistione: prega pertanto si rimandi a tempo fisso la discussione in proposito. *(Verb.)*

IL PRESIDENTE richiama l'attenzione della Camera per una notizia di fatto: i difetti delle forme olografe trovarsi luminosamente esposti e corredati d'esempi convincenti nell'opera intitolata: *Académie de Jurisprudence*. *(Verb.)*

GIOVANETTI aderisce alla giusta e ragionata proposta del ministro.

(L'aggiornamento della discussione sulla proposta Giovanetti, finchè non sieno conosciuti i risultati delle indagini ordinate dal Ministero, è pronunziato.) *(Verb.)*

(La seduta si scioglie alle 4 1/2: la prossima convocazione sarà fatta con avviso a domicilio.) *(Verb.)*

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Richiami sul verbale — Annunzio delle dimissioni del conte Pralormo dalla carica di senatore — Omaggio — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso — Annunzio delle dimissioni del Ministero — Scituppo, discussione e presa in considerazione del progetto di legge del senatore Colli sulla calzatura dei soldati.*

La seduta è aperta alle ore 12 meridiane. *(Verb.)*

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. *(Risorg.)*

RICHIAMI SUL VERBALE.

DI COLLEGGNO LAICI. Osservo che, jaddove nel processo verbale è detto, parlandosi del discorso del ministro della giustizia, *senza pregiudicare il suo voto* intorno la quistione de' testamenti olografi, io riguardo questa frase come impropria, e che piuttosto si debba dire: *pregiudicare l'opinione, ecc.* *(Risorg.)*

GIOVANETTI. La parola *voto* si prende nel significato di *opinione, parere, ecc.* *(Risorg.)*

ALVIERI. Io desidererei che nel processo verbale, là dove si parla della interpellanza da me fatta al Ministero circa una nuova legge sulla leva, si tenesse conto delle precise espressioni colle quali io indicava l'oggetto della legge proposta, perchè altrimenti non ne risulterebbe alcun senso positivo.

Dimanderei perciò che, dopo l'espressione usata nel processo verbale, parlando della legge sulla leva, in cui invece d'avere per base dei rispettivi contributi di leva la somma totale della popolazione, si partisse dalla cifra della popolazione militare, siccome da alcuni anni si è stabilito in Francia, si dicesse che il Ministero si era riservato di rispondere quando si fosse nuovamente trattato di questa quistione.

Non per sollevare nuovamente la discussione in proposito, ma solamente perchè la proposta tal quale fu da me fatta conservasse il suo carattere distintivo, io feci questa osservazione. *(Risorg.)*

IL PRESIDENTE. Si rettificherà. *(Risorg.)*

DIMISSIONI DEL CONTE PRALORMO DALLA CARICA DI SENATORE.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sulla proposta di legge per l'unione ai regii Stati della Lombardia e di alcune provincie venete, adottata dalla Camera dei deputati in seduta del 28 giugno 1848. Prima però debbo avvertire la Camera che c'è da leggere una lettera del signor conte Pralormo che chiede la sua dimissione da senatore.

(Dopo breve discussione, se debba leggersi prima o dopo, si rimanda sino al termine dello squittinio della legge.)

Vi ha un altro messaggio, col quale l'avvocato Prandi fa omaggio alla Camera di un suo libro intitolato: *Unione della morale colla politica.* *(Risorg.)*

DE CARDENAS. Desidererei sapere se dopo la seduta io possa interpellare il Ministero intorno a cose di amministrazione. *(Risorg.)*

RICCI, ministro dell'interno. Dobbiamo prevenirla che oggi alle 2 dobbiamo trovarci all'altra Camera.

IL PRESIDENTE. Bene; si differirà ad un'altra volta. *(Risorg.)*

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARDIA E DELLE PROVINCIE VENETE DI PADOVA, VICENZA, ROVIGO E TREVISO.

IL PRESIDENTE. Leggo l'articolo unico della legge:
« L'immediata unione della Lombardia e delle provincie di

Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, quale fu votata da quelle popolazioni, è accettata.

« La Lombardia e le dette provincie formano cogli Stati Sardi e cogli altri già uniti un solo regno.

« Col mezzo del suffragio universale sarà convocata una comune Assemblea Costituente, la quale discute e stabilisce le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale colla *Dinastia di Savoia* secondo l'ordine di successione stabilito dalla legge salica, in conformità del voto emesso dai Veneti e dal popolo lombardo sulla legge 12 maggio p. p. del Governo provvisorio di Lombardia.

« La formola del voto sovra espresso contiene l'unico mandato della Costituente, e determina i limiti del suo potere. »

Ora il senatore *Giovanetti* ne legge la relazione. (*Risorg.*)

GIOVANETTI legge la relazione della Commissione in cui, premesse alcune riflessioni sui motivi e sullo spirito della legge, non che circa l'attuale nostro stato di cose, conchiude per la pura e semplice adozione. (*V. Doc.*, pag. 81.) (*Verb.*)

DE LA CHARRIÈRE. J'ai une observation préliminaire à soumettre à la Chambre. Je ne crois pas qu'elle puisse passer à la discussion immédiate du projet de loi. Aux termes du règlement ces discussions devraient être renvoyées à la séance de demain, un intervalle de 24 heures devant s'écouler entre le rapport et la discussion. Mais il y a plus; elle devrait être ajournée indéfiniment, et jusqu'à ce que le Ministère nous ait présenté le projet de loi dans son ensemble. C'est ce qu'il a fait d'abord devant la Chambre des députés; puis dans le cours de la discussion, craignant que quelques-uns des derniers articles du projet ne pussent le faire racher, il l'a, du consentement de la Chambre, scindé en deux.

Après la votation du premier article, il est venu nous le soumettre sans même nous parler des articles subséquents. Cette marche est non-seulement irrégulière, mais elle peut avoir des conséquences fâcheuses. C'est une manière de nous enchaîner, et, quand nous voudrions combattre le reste du projet, on nous opposera notre vote sur le premier article, en soutenant qu'ils n'en sont que la conséquence. (*Risorg.*)

GIOVANETTI, relatore. Il signor senatore De La Charrière dimanda che si procrastini fino a domani, ed anche indeterminatamente, la discussione della legge che, votata dall'altra Camera, fu l'oggetto della relazione che ebbi l'onore di farvi. Quanto al procrastinare la discussione di ore 24, fo presente che è stato uso costante della Camera di ordinare l'immediata stampa della relazione e distribuirla 24 ore prima. Questo è quel che fu fatto, acciocchè potesse la discussione aprirsi in oggi con sufficiente cognizione e soddisfare sì all'urgenza dell'argomento, come alla pubblica impazienza. Aggiungerò a questo proposito che se v'ha caso in cui bisogni seguire gli antecedenti di questa Camera, è il presente, in cui importa moltissimo per togliere tutte le gravi inquietudini che mette l'indecisione di questa causa non solo fra noi ed a Genova, ma fra i popoli stessi che propongono l'unione e ne sentono ognor più vivamente l'alta necessità.

All'osservazione che non havvi argomento, il quale esiga maggiore o più maturo studio per venire ad una discussione degna dell'importantissima controversia, rispondo che la quistione dell'unione è una quistione stata dibattuta sotto tutti gli aspetti dai giornali, nell'altra Camera, in tutte le provincie, in tutti i domestici convegni. Si può aggiungere francamente, che non si tratta di formarsi ora un'opinione, ma di esprimere un voto antichissimo che la Provvidenza istessa ha scritto nel nostro cuore, e maturato da gran tempo. Quindi tutte le ragioni, tutte le osservazioni, tutti gli argomenti sono stati ponderati, non che da ciascuno di noi, certamente non

solo dal pubblico, ma dall'Europa intiera. Conseguentemente mi sembra che il ritardare più oltre, a pretesto di voler studiare viemmeglio la materia, non sia che esporci a un danno immenso, a dubbi pericolosi, senza alcun vantaggio, senza che vi sia probabilità di scoprire nuove ragioni o favorevoli o contrarie. Questo dissi quanto al rinvio a domani.

Rispetto al rinvio indeterminato, parmi che il preopinante non abbia altro appoggio che quello di un errore di fatto.

La legge che noi abbiamo sotto gli occhi è affatto indipendente e per la materia e per le sue conseguenze e per la competenza dell'altra che si sta ora trattando nell'altra Camera. Formavano, è vero, in origine una sola legge, come uno è il protocollo formato coi Lombardi e coi Veneti; ma l'altra Camera ha usato del diritto di divisione ed il Ministero l'ha consentita.

Perchè si è ordinata, perchè si è consentita questa divisione? Non per altro se non perchè importava sommanente di stabilire innanzi tratto l'unione colle condizioni votate dal popolo lombardo: importava sceverarla da tutte le difficoltà che potevano nascere dal rimanente della proposta legge; importava che le medesime non si cumulassero a danno dell'unione.

Il popolo lombardo non fece altra deliberazione fuor quella che concerne l'unione condizionata proposta nella legge attuale. I provvedimenti regolamentari per ciò che concerne il tempo che passerà tra la fusione immediata ed il primo Parlamento successivo all'opera della Costituente, il modo stesso di adunare la Costituente non sono mai stati oggetti del voto del popolo lombardo: invece sono stati oggetti di una convenzione che si è stabilita fra il nostro Ministero ed i deputati del Governo provvisorio della Lombardia e dei Governi delle quattro città della Venezia. Questi Governi erano investiti di pieno potere dal principio della necessità e dell'aquiescenza, anzi dell'adesione de' popoli da essi temporaneamente amministrati.

Ora, se riguardo al voto dell'unione non abbiamo che la libertà di accettarlo o respingerlo, perchè il modificarlo importerebbe il difficile assunto di consultar di nuovo il popolo lombardo e ci condurrebbe per lo meno ad un fatale indugio, non è così della parte regolamentare del convegno stipulato coi rappresentanti della Lombardia e della Venezia. Questa parte di protocollo, che saviamente venne separata dalla legge principale, è suscettiva di modificazioni, perchè sopra di esse si può senza verun pericolo, senza compromettente indugio eccitare il consenso del Governo provvisorio di Milano, all'opera del quale si riferiscono pienamente anche le città della Venezia; e conseguentemente era giusto, era conveniente che si deliberasse prima sulla legge votata dal popolo lombardo, poichè non è suscettiva che di accettazione o di rifiuto; era giusto, era conveniente che si separasse da un protocollo, da una convenzione che, essendo stipulata da uomini presenti, da uomini che possono dire ancora l'ultima loro parola, possono liberamente e prontamente apprezzare ed accettare le modificazioni che noi abbiamo certamente diritto di proporre dal canto nostro, come ho accennato nella mia relazione quando ho parlato delle condizioni che un popolo chiede allorchè si dà o si associa ad un altro. Il Governo provvisorio ha diritto e tempo di pronunziare e rettificare, se occorre, le nostre idee. Non vi ha dunque alcuna assoluta attinenza fra la presente legge e quella che ancor si discute altrove. La divisione occorsa non presta alcun fondato motivo per attendere che le due leggi ci siano presentate, e poggiando la dimanda del signor preopinante sopra un evidente errore di fatto, credo che il Senato non vi avrà alcun riguardo;

anzi penso che egli giudicherà come il voler attendere la discussione sulla seconda legge d'indole affatto diversa si espone a pregiudicare la discussione attuale, a complicarla e a renderla più dubbia: soprattutto si espone a viemmaggiamente mantenere ed accendere inquietudini, che di certo desideriamo tutti di tutto cuore di cessare, e volgere nel giubilo, che viene dalla soddisfazione di lunga ed intensissima brama. *(Risorg.)*

DE LA CHARRIÈRE sostiene che la scissione della legge essendo stata opera d'una transazione tra il Ministero e l'altra Camera, la questione rimane intatta per il Senato. *(Verb.)*

RICCI, ministro dell'interno. Parmi che il signor relatore già avesse portato argomenti i quali servono di risposta al signor senatore De La Charrière. Non è vero che si sia scissa la legge, cioè divisa la materia: le parti di essa sono perfettamente distinte: la prima è tutta politica, la seconda amministrativa. Queste due parti potevano benissimo stare anche unite; la loro divisione parve richiesta dalla stessa gravità dell'unione cui riferivasi la prima parte; ma nella discussione i due atti dovettero andare distinti, sicché io prego la Camera di volersi tosto occupare di questo primo. *(Risorg.)*

DE LA CHARRIÈRE. Je renonce à la première partie de mon amendement. *(Risorg.)*

IL PRESIDENTE. Avendo il signor senatore De La Charrière rinunciato alla prima parte della sua proposta che si riferisce al rinvio a domani, interrogo se quattro senatori vogliono appoggiare la seconda parte che si riferisce all'aggiornamento indefinito.

(Nissuno si muove.)

Non è appoggiata.

Gl'iscritti in favore del progetto di legge, cioè *pro*, sono i senatori Doria, Manno, D'Azeglio; — *sopra*, Stara, abate Peyron; — *contro*, De La Charrière.

Legge quindi l'articolo del regolamento intorno all'ordine della discussione, e dà la parola al senatore Doria. *(Risorg.)*

ALFIERI. Fo osservare alla Camera che il relatore avendo parlato in favore della legge proposta, la parola deve concedersi ad un oratore contro. *(Risorg.)*

DORIA. Signori senatori, io ho sempre creduto debito sacro per me, e credo sia debito preciso di ogni cittadino il dar opera con quante forze sono in lui al riedificazione di questa nazionalità italiana che fu in ogni tempo il voto più generoso di tutti i più grandi uomini di questa nostra patria. I tempi, già lo disse sguainando la spada il magnanimo nostro Re, i tempi sono maturi, o signori, e sarebbe non so se colpa o stravaganza ostare alla meravigliosa corrente dei tempi e ai visibili decreti di Dio.

Un popolo del medesimo nostro sangue, che parla la stessa nostra favella, ci asperse le braccia, e più che fratello, vuol essere con noi una medesima cosa. Signori, un popolo che ci dà tal prova di amore e di fede può egli essere reietto? Non vogliamo noi quello che egli vuole?

La fusione nostra immediata in un solo tutto, in una sola famiglia colle provincie lombarde e le venete di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo, non è dunque presumibile che possa incontrare oppositori sopra questi stalli, in un'Assemblea italiana, senza scandalo, senza che questa cessi di essere italiana. Lungi da noi le discussioni, lungi le considerazioni sofistiche: l'onore e l'utile della patria lo richiedono. Mostriamoci pari al tempo e alla grand'opera.

Io credo di ben giudicare l'Assemblea pensando che dessa, accogliendo per unanime consenso, anzi per acclamazione, un'unione tanto sospirata, saprà porgere un esempio alla nazione, che non andrà certamente perduto.

Non dimentichiamolo, o signori; la nazione ci guarda e attende. Non dimentichiamo che questo è il più gran fatto della storia moderna, e che essa registrerà i nostri nomi secondo i meriti. Non dimentichiamo che questa spontanea fusione di tanta parte d'Italia adombra quasi ed inizia quell'affratellarsi providenziale e successivo di tutte le genti italiane per conquistare una patria, e che oggi soltanto cominciano a mettersi in via.

La Costituente è dunque chiamata ad agevolare tutti i varchi all'armonico sviluppo nazionale colla formazione di quello Statuto definitivo, che, cementando l'unione tra i popoli nuovi e gli antichi della monarchia, getti le basi del comune nostro avvenire, e renda sicura e forte la morale e politica nostra esistenza, e gloriosa e temuta la Sabauda Dinastia.

La comune Assemblea, che mediante il suffragio universale sorgerà fra noi, io non la temo, o signori, e l'affretto anzi coi miei voti. Ho ferma fede che dessa si comporrà della più eletta parte della nazione, dei più illuminati e riputati uomini di tutte le nostre provincie. Io che ho passata la mia vita in mezzo al popolo, ed ho potuto apprezzarne l'acuto buon senso, mi rendo mallevadore per lui.

Signori, so che da alcuni si temono gli abusi di potere od errori della Costituente; ma non è un principe come il nostro circondato di gloria, un principe che libera la patria dal giogo straniero, un principe che è meritamente l'oggetto dell'amore, che è l'idolo degli antichi e dei nuovi suoi sudditi, che può paventare l'usurpazione di potere dalla Costituente, o temere le conseguenze dei di lei errori; perchè gli errori dell'intelletto non sono mai irremediabili tra i popoli ed un Governo che sono uniti di cuore: per ora dunque l'unico pensiero nostro sia quello esclusivamente di fortificare il braccio di questo Principe, di renderci liberi e forti, scacciando uniti e concordati l'Austriaco di casa nostra ed ogni altro straniero che tentasse aggredirci.

Quando questo supremo bene sia conseguito, la nazione, legittimamente congregata, saprà quello che le rimane a fare. Stringiamoci al Re, stringiamoci al popolo con confidenza, o signori, chè nell'unione sta la forza, e coll'unione noi troveremo le armi ed i navigli ed i mezzi pecuniari indispensabili alla riuscita della grande impresa che il cielo ha legato alla nostra generazione: armi dunque, armi, danaro, navi e concordia.

Credo per questi motivi mio preciso dovere come buon cittadino e buon italiano di votare per l'immediata unione colle provincie lombarde e venete, in conformità del progetto presentato dal ministro dell'interno. *(Risorg.)*

DELLA TORRE. L'unione della Lombardia agli antichi Stati nostri è l'evento il più felice che potesse succedere ai due popoli e all'Italia tutta; ora vi sarà in Italia una potenza alta a resistere a qualunque urto ostile, vantaggio di cui è priva da più secoli.

La fusione immediata, vantaggiosa ad entrambi, lo è poi più particolarmente a noi, giacché le finanze e le risorse dello Stato lombardo concorreranno in giusta proporzione colle nostre, il che finora non fu; non così compiutamente posso lodare la condizione appostavi, cioè la Costituente comune; specialmente poi in queste critiche circostanze. Questa circostanza, lo sapete, o signori, è la guerra, e guerra che deve decidere della sorte d'Italia tutta.

In sì gravi frangenti i Romani, quei gran maestri d'ogni cosa di Stato, solevano eleggere un dittatore, il quale, senza nulla variare ai poteri del popolo, del Senato, dei consoli, dei tribuni, li riassumeva, per così dire, tutti in sè, onde dare alla potenza romana un unico energico impulso, il quale

fu quasi sempre vittorioso e decisivo. All'incontro all'apparire della Costituente tutti i poteri del nostro Stato si troveranno o annichiliti o indeboliti; le Camere non esisteran più, ed ognuno è incerto sul modo in cui saran ricomposte. I ministri lo saranno parimenti, sui poteri che loro saran lasciati, sul più o meno d'attribuzione di cui saranno rivestiti, sul modo in cui sarà intesa e fissata la loro responsabilità futura. Il potere regio stesso, certo della sua durata, non lo è parimenti che nulla nelle sue attribuzioni non possa venire variato; onde in tutti vi sarà titubanza. Dunque meno risoluzione ed energia. Sotto l'aspetto politico vedo pur anche inconvenienti d'una certa gravità: i popoli parmensi e modenese si son dati a noi sotto la legge dello Statuto, ed al giungere dei loro deputati, invece di quello Statuto che venivano a giurare, trovano una Costituente da formarsi, onde un avvenire incerto e che nessuno può definire. Ove poi l'opera di questa Costituente loro non piacesse, non potrebbero dire: « Noi ci siamo dati ad uno Stato conosciuto: certo voi l'avete mutato senza il nostro preventivo consenso; avete adunque rotto il patto dell'unione, e ora essa non ci conviene, vogliamo deliberare di nuovo. » In quanto alla Venezia si presenteranno non meno gravi difficoltà; infatti nel patto sono nominate quattro provincie, Treviso, Vicenza, Padova, Rovigo; e le altre venete provincie le intendete escluse o incluse? Il patto non ne parla; se dite escluse, badate che vi è Verona e Legnago, sì importanti da aversi; ma anche considerandole incluse, è evidente che né queste, né le quattro nominate, né le altre provincie venete, non possono, nello stato attuale delle cose, eleggere legalmente deputati colle formalità volute, giacchè il loro territorio è occupato dal nemico. La Costituente dovrà dunque farsi senza di loro, ma mentre compirà la sua opera. Queste provincie saran forse sgombre; i Veneti potranno allora manifestare le loro opinioni; non potranno allora dire: per favorire i Lombardi avete distrutto il vostro Statuto, onde formar una Costituente alla quale i Lombardi potessero prender parte; noi vi siamo rimasti estranei; vi domandiamo egual favore di quello concesso ai Lombardi: domandiamo che si faccia un'altra Costituente, alla quale possiamo intervenire, e questo lo mettiamo come patto all'unione che bramate. Che rispondere, o signori, a questa domanda? specialmente se venisse appoggiata dai popoli parmensi e modenese, che si dimostrassero poco soddisfatti dell'opera della prima Costituente? Che cosa fare? Esaudirli, fare una seconda Costituente, e per conseguenza distrurre il secondo Statuto come si è distrutto il primo; onde in pochi mesi potremmo dare il rinerecivole spettacolo di tre Statuti successivamente fatti, giurati e disfatti. Tristo iniziamento nelle vie costituzionali e pessimo esempio per l'avvenire!

Parmi, signori, che vi erano due mezzi evidenti e facili di evitare tutti questi inconvenienti, e alla domanda lombarda rispondere: noi siamo regolarmente costituiti, voi no, lo riconosciamo, e vi riconosciamo parimenti in diritto di costituirvi; fate dunque una Costituente lombarda incaricata di fare lo Statuto lombardo; le forme costituzionali non sono sì varie che questo Statuto lombardo potesse essere molto diverso dal nostro.

Il Re era un legame comune, il poter esecutivo era lo stesso pei due popoli; paragonati i due Statuti, osservatene le differenze; trattandosi di popoli amici vicini, fratelli, pare che con mutue concessioni sarebbe stato facile togliere le poche diversioni e combinare uno Statuto comune e gradito ad entrambi; ma anche se per un tempo questo non avesse potuto riuscire, il danno non sarebbe poi stato tale quale forse almeno se lo presume: infatti, signori, per tre secoli vi fu un Parla-

mento a Londra ed un Parlamento a Dublino; che ne avveniva da ciò? Che alcune leggi adottate per l'Inghilterra erano poi variate per l'Irlanda, e viceversa; ma queste leggi di divergenze non impedirono l'Inghilterra però di essere una delle primarie potenze del mondo, ed in faccia a noi, signori, ancora oggi l'Austria possiede due reami, l'Ungheria e la Boemia: essi hanno Assemblea e Statuti e leggi diverse, e ciò finora non impedì l'Austria di primeggiare fra le potenze europee; e se ora vacilla quell'impero, non è per le diversità che esistono fra i due reami, ma sì per sovvertimenti che ebbero luogo a Vienna stessa. Ove però non piacesse questa Costituente lombarda, vi era un altro mezzo e migliore, quello di mantenere fermo per ora lo Statuto, e di rimandare la Costituente al fine della guerra, alla pace; giacchè non è se non allora che si potranno conoscere le varie provincie che formeranno il nuovo regno italiano, pel quale si sta combattendo. Io sarei dunque d'avviso che la fusione dovesse farsi immediata, e che si dovesse cercar modo d'indurre i Lombardi ad accettare una delle due proposizioni che ho avuto l'onore di esporre, cioè o Costituente lombarda unica, o Costituente generale da rimandarsi alla pace.

(Risorg.)

IL PRESIDENTE. Pare che il senatore Della Torre voglia proporre un emendamento intorno all'Assemblea Costituente.

(Risorg.)

DELLA TORRE, volgendosi ai ministri. Le signorie vostre han veduto i trattati; io non li conosco: non vorrei che la mia proposizione potesse incagliare menomamente la tanto sospirata unione.

(Risorg.)

RICCI, ministro dell'interno. La convenienza dell'unione pare che si possa presumere dalla Costituente, e questa è stata l'unica condizione emessa dai Lombardi nel loro voto d'unione; dimodochè io credo che, senza che si fosse accettata la convenzione di quest'Assemblea Costituente, non sarebbesi potuto venire all'unione immediata, e noi allora ci saremmo trovati in una condizione opposta a questo lor voto.

La Costituente accennata dal preopinante sarebbe stata, a parer mio, non un mezzo per venire all'unione, ma un grave ostacolo per essa; la qualità de' suoi poteri, le inclinazioni naturali a tali Assemblee, l'avrebbero forse tratta lungi dallo scopo comune, dall'unione con noi.

Quanto all'altra quistione dei due Parlamenti, messa in campo dal senatore Della Torre, io mi fo lecito il dire che, posta una tale separazione, il principio dell'unione fra i due popoli era necessariamente perduto. Non giova paragonare il caso nostro con quello dell'Irlanda: io trovo che le condizioni dei due Stati sono molto diverse; e tanto è vero che il Parlamento di Dublino fu contrario all'unione coll'Inghilterra, che dopo di esso la vera unione non fu più possibile.

Passo ai pericoli accennati dal preopinante intorno all'Assemblea Costituente.

Egli dice che il potere esecutivo ne sarà offeso ed impedito nella sua azione. Ma non badò il preopinante che nel frattempo rimane in vigore il nostro Statuto, che le Camere esistono di diritto, se non di fatto, e che, richiedendo il caso, possono convocarsi? I poteri dell'Assemblea Costituente sono limitati, lo dice la stessa formola del voto lombardo: come possono dunque temersene le usurpazioni, se la distinzione e la limitazione ne sono chiaramente pronunciate? Vuole il preopinante si differisca la Costituente a guerra finita. Ma questo stato di agitazione è pericoloso, e debbesi ad ogni modo cessare. Ci vien detto che le provincie occupate tuttavia dai nemici recheranno difficoltà all'unione definitiva. Io osservo che molti cittadini di quelle provincie son usciti di patria e possono ad ogni modo venire a rappresentare i loro concittadini

nell'Assemblea Costituente; ammettiamo che noi possiamo: si può egli perciò asserire che non sieno per riconoscere ed accettare quanto verrà da essa ordinato? Che si voglia pretendere ad un'Assemblea nuova, e non entrare piuttosto a far parte della comune, già inaugurata dalle altre provincie sorelle?

(Risorg.)

DELLA TORRE nota che il termine di Costituente comune è adattato soltanto ai Lombardi, e non per noi che già eravamo costituiti.

(Conc.)

(I ministri escono dalla Camera.)

(Risorg.)

IL PRESIDENTE. Il senatore De La Charrière vorrebbe parlare contro il progetto.

(Risorg.)

DE LA CHARRIÈRE. S'il n'y a plus le Ministère, on ne peut pas faire des interpellations.

(Risorg.)

PLEZZA. A me pare che si possa proseguire la discussione anche senza i ministri, come si è già fatto altre volte.

(Risorg.)

PARECCHI SENATORI. Ma non quando trattossi d'affari importanti come questi.

(Risorg.)

DE LA CHARRIÈRE si leva ad osservare che in niun paese parlamentare del mondo si usa discutere una legge importante, assenti tutti i ministri; chiede perciò che la Camera voglia sciogliere la seduta.

(Verb.)

GIOVANETTI, relatore. Io sono d'avviso che non si differisca punto la discussione. Se occorreranno nel corso della medesima interpellanze, le quali siano dirette al Ministero, o il Senato le giudicherà di tale importanza da differire la discussione per attendere l'intervento dei ministri, o no: nel primo caso solamente sarà differita, nell'altro si continuerà.

Conseguentemente a me pare che si potrebbe procedere alla discussione; così quando si arrivasse al punto, in cui vedesse o della sua dignità o della convenienza della quistione di sentire i ministri, in questo caso soltanto opinerei che si rinviasse la discussione. Ma il rinviarla a dirittura perchè o *necessitati di recarsi alla Camera...*

(Risorg.)

ALFIERI (Interrompendo) vorrebbe toltta quest'espressione.

(Risorg.)

GIOVANETTI, relatore. Non è mancanza di rispetto da parte del Ministero se è andato all'altra Camera, dove si discute una legge, non dirò forse di eguale importanza di questa, ma certo di una grande importanza, com'è il regolamento del tempo che passerà tra la fusione ed il nuovo Parlamento.

Io non ho ravvisato ben fatto che tutti i ministri si partisero, ma non essendo sempre necessaria la loro presenza, ho proposto l'accennato spediente, che mi pare convenire. Così verrà anche a dileguarsi quella specie di risentimento, che parmi essersi risvegliato in alcuni.

Lascio ora al Senato di deliberare sopra la mia proposizione, cioè che si proceda senz'altro finchè la necessità non ci costringa a soprassedere, perchè qualunque ritardo può sempre esser grave, sempre funesto; e il ritardare solamente perchè non abbiamo in nostra presenza il Ministero, non mi pare opportuno.

(Risorg.)

NIGRA. Vedo che si tratta di sciogliere la seduta. Parmi che si potrebbero prima mandar a pregare i ministri di venire ad assistere alla discussione. Nel caso poi che non potessero venire, sarci d'avviso che si rimandasse la seduta a questa sera, perchè io non estimo conveniente progredire senza la presenza dei medesimi; la qual cosa non credo nè utile nè decorosa.

(Risorg.)

PLEZZA. Appoggio questa proposta, cioè che si mandi ad invitare il Ministero.

(Risorg.)

DE CARDENAS. Lo Statuto, all'alinea dell'art. 66, lascia in facoltà de' ministri l'assistere o no alle discussioni del Parlamento.

(Risorg.)

ALFIERI. Ma questa è quistione di buon senso.

(Risorg.)

NIGRA. Io insisto perchè si mandino ad invitare i ministri, e nel caso che non possano per ora venire, parmi si debbano avvertire per la seduta di questa sera, giacchè l'affare è urgentissimo, e non ammette più dilazione.

(Risorg.)

IL PRESIDENTE. Ci sono due proposizioni: l'una, di mandar ad invitare i ministri; l'altra, di rimandar la seduta a questa sera.

Domanderò se la prima è appoggiata.

(Risorg.)

(È appoggiata.)

(Risorg.)

ALFIERI avverte che aderendovi la Camera, ammetterebbe la possibilità d'un rifiuto disdicevole per essa.

(Verb.)

DE CARDENAS. Parlerò per ispiegar bene l'osservazione che faceva sull'articolo dello Statuto, e che viene appunto a confermare quello che disse il senatore Alfieri. Lo Statuto non obbliga i ministri ad assistere; per conseguenza non ci autorizza a domandarli, a meno di esporci ad un rifiuto.

Se noi invochiamo la loro presenza, riconoscendo quasi che non possiamo deliberare senza di loro, ci mettiamo nel caso di aver a sospendere le nostre deliberazioni ogni volta che essi non vi assistano.

Divido dunque pienamente l'opinione del senatore Alfieri, che non si debba esporre la Camera ad un rifiuto.

(Risorg.)

DORIA. Io proporrei che si deliberasse di ripigliare la discussione stasera: la cosa è della massima urgenza, e il ritardo potrebbe trar seco spiacevolissime conseguenze.

(Risorg.)

NIGRA. Io aveva proposto due cose: l'una di pregare i ministri (quando dico pregare, è perchè conosco lo Statuto che non li obbliga); la seconda di concertarsi col Ministero per le future discussioni, per quella di stasera specialmente, essendochè è abbastanza urgente per non dovere più oltre differirla.

(Risorg.)

DORIA. Insisto sulla mia proposizione.

(Risorg.)

QUARELLI. Io credo inutile ogni concerto, perchè debbo supporre che i ministri si faranno una premura di assistere a questa discussione.

(Risorg.)

NIGRA. E se questa sera non venissero, perchè io non posso conoscere i loro affari, e potrebbe darsi....

ALFIERI. Allora la Camera potrebbe vedere altro modo per dar corso alle sue deliberazioni.

(Risorg.)

DEFORNARI. Il senatore De Cardenas ha notato che è in facoltà dei ministri l'intervenire o no; ma se vi fossero interpellanze da far loro dovrebbero trovarsi presenti. Propongo adunque che si dichiari che vi sono interpellanze da fare ai ministri.

(Risorg.)

MANNO. Perchè intervengano i ministri non c'è sempre bisogno di fare interpellanze. Trattandosi di una quistione vitale come questa, essi possono dare alla Camera molti schiarimenti, molte ragioni.

(Risorg.)

Nessuno di noi potrebbe dare su tali leggi le spiegazioni necessarie; è necessario per questo aver conosciuto l'andamento dell'affare di cui si tratta.

Ora può ella la Camera privarsi dei lumi che ritrarrà da queste spiegazioni del Ministero? Non mai; sarebbe un voler condannare la Camera all'oscurità.

(Risorg.)

IL PRESIDENTE. Vuolsi dunque che si mandi pregando il Ministero?

(Risorg.)

DORIA. Torno a proporre che non si rimandi la discussione più in là di questa sera per le ragioni che già esposi.

(Risorg.)

IL PRESIDENTE Propongo dunque il rinvio della discussione per questa sera alle ore otto. (Risorg.)

(La proposta è rigettata.)

(Verb.)

(La proposta di rimando alla sera è adottata; ma rientrando in sul momento il ministro degli interni e quello degli esteri, si riprende la discussione.)

(Verb.)

DE LA CHARRIÈRE. Messieurs, lorsque je me suis fait inscrire pour parler contre le projet de loi, je ne me suis point dissimulé que ma parole aurait peu d'écho dans cette enceinte: je n'ai pas cru que ce fût là une raison de me faire: le silence dans des conjonctures difficiles, et lorsqu'il peut y avoir quelque danger à le rompre, me semblerait une abdication des deux plus belles facultés de l'homme, l'indépendance de son esprit et le courage de proclamer sa pensée.

Une autre considération m'a encouragé; toutes les convictions sont respectables, lorsqu'elles sont sincères et profondes. Les miennes ont ce double caractère, et, à ce titre, j'ose compter sur l'indulgence et sur l'attention de la Chambre.

L'annexion, dont il s'agit, telle qu'elle a été formulée par les Lombards, et acceptée par le Ministère, présente la plus grave question qui puisse être soumise à nos délibérations. Pour en bien apprécier la portée et les conséquences, il est indispensable de la subdiviser en deux questions: la première concerne l'annexion considérée isolément; la deuxième les conditions auxquelles elle a été subordonnée.

Quant à l'annexion, si elle avait été demandée purement et simplement, comme ont fait les duchés de Parme, Plaisance et Modène, il n'y aurait pas matière à discussion, et je n'aurais pas demandé la parole: je ne veux combattre que la condition qui nous est imposée de réunir prochainement une Assemblée Constituante, qui sera le produit du vote universel, et qui sera appelée à discuter et à poser les bases d'une nouvelle monarchie constitutionnelle. De quel droit, après l'immense service que nous leur avons rendu, les Lombards prétendent-ils nous imposer cette condition exorbitante? Comment n'ont-ils pas craint, lorsqu'ils l'ont formulée, que l'Europe et l'histoire ne leur reprochassent d'avoir manqué de la mémoire du cœur?

Pour vous faire saisir, messieurs, tout ce qu'il y a d'inconvenant dans une semblable prétention, permettez-moi une hypothèse qui, à la rigueur, aurait pu se réaliser, du moins en partie: je suppose que le Roi, avant de passer le Tésin, eût réuni autour de son auguste personne tous les Lombards capables de le comprendre, et qu'il leur eût dit: « Lombards, je vais pénétrer sur votre territoire à la tête d'une armée pleine d'ardeur, d'enthousiasme et d'une généreuse sympathie pour votre cause; je ne suis point guidé par des vues ambitieuses, ni par un désir de conquête; je ne veux que vous affranchir de la domination étrangère. Le ciel, je l'espère, bénira mes efforts; lorsque j'aurai accompli la noble mission que je me suis donnée, vous serez libres de vous constituer en un État indépendant; je protégerai, s'il le faut, le Gouvernement que vous aurez choisi: si vous aimez mieux vous réunir à mes États, j'y consentirai volontiers, et la Haute Italie ne formera plus alors qu'une seule monarchie constitutionnelle sous l'empire du Statut que naguère j'ai fait publier dans mes États, et dont vous connaissez les libérales dispositions. »

Je le demande, messieurs, ce langage du Roi n'eût-il pas été accueilli par d'unanimes acclamations, par des transports éclatants de bonheur, de reconnaissance et d'amour? Que s'est-il donc passé depuis qui ait changé les dispositions des Lombards? Ce qui s'est passé? Deux faits, dont l'un était prévu d'avance, et dont l'autre se produit souvent dans les

moments de crise politique. Le sol de la Lombardie a été purgé de la présence de l'étranger; puis de sourdes menées, des intrigues ont eu lieu dans l'intérieur des États pour aboutir à Milan, on y a envoyé des émissaires officiels et secrets, le tout pour engager les Lombards à demander une Assemblée Constituante. (Sensazione) Car je dois leur rendre justice, ils n'y songeaient point; il a fallu que cette idée leur fût suggérée. Je dois le dire; toute la négociation relative à l'annexion de la Lombardie a été, on ne peut plus mal, conduite par le Ministère. Il n'a pas agi en temps opportun: et lorsqu'il s'est décidé à le faire, il n'a rien fait de ce que conseillait la prudence la plus vulgaire.

S'il eût agi immédiatement après l'entrée du Roi sur le territoire lombard, il aurait obtenu les conditions les plus satisfaisantes, ou, pour mieux dire, on ne nous en aurait pas imposées.

Lorsqu'il a traité, son devoir était de s'opposer à la Constituante; il s'est empressé de l'accepter: il aurait pu et dû consulter, si non les Chambres, du moins quelques-uns de leurs membres les plus éclairés. Il n'en a rien fait. J'aime à me persuader que le Ministère s'est trompé.

La votation a été, d'après le mode suivi, une véritable jonglerie. En effet, si l'on voulait connaître l'opinion de chaque votant, il fallait ouvrir trois registres. Dans le premier auraient voté ceux qui voulaient un État indépendant monarchique ou républicain; dans le second, ceux qui voulaient la réunion avec une Assemblée Constituante; enfin, dans le troisième, ceux qui voulaient la réunion pure et simple.

Voyons à présent ce que c'est qu'une Assemblée Constituante. M. le ministre de l'Intérieur, dans l'exposé des motifs, a eu soin de nous dire qu'elle ne pouvait seulement en définir les pouvoirs. Quoiqu'on fasse, une Assemblée Constituante est, de sa nature, omnipotente; elle ne connaît d'autres limites que sa volonté.

À ses yeux, le droit n'est pas la limite de son pouvoir, mais son pouvoir au contraire est la limite de son droit.

Cela posé, l'Assemblée Constituante pourrait proclamer la république. Je veux admettre cependant, que, respectant le vœu exprimé par les Lombards, elle consacrerait le principe monarchique; mais, dans cette hypothèse même, la royauté peut être entourée d'institutions tellement démocratiques, qu'elle n'aura pas toute la liberté d'action nécessaire. Si la royauté, par exemple, est placée vis-à-vis d'une seule Chambre, ne sera-t-elle pas exposée à des luttes incessantes?

Cette Chambre, inspirée par les clubs, la presse et le parti du mouvement, ne cherchera-t-elle pas empiéter sur les prérogatives de la Couronne? Que fera le Roi? Il cédera, il cédera toujours jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à céder. Lui conseillera-t-on de recourir à l'emploi de la force? Je ne pense pas qu'aucun des ministres voulût contresigner le décret qui l'ordonnerait.

Je suis loin de les en blâmer; à leur place, j'en ferais de même. Une guerre civile, même en cas de triomphe, laisse toujours des pénibles regrets et d'amers souvenirs.

Je n'ai plus qu'un mot à dire.

Messieurs, lorsque vous vous présenterez devant la table de M. le président pour déposer dans l'urne la boule qui doit constater votre vote, n'oubliez pas qu'une Assemblée Constituante c'est l'épée de Damoclès suspendue sur la couronne du Roi, que nous avons juré de défendre, et que nous devrions protéger, malgré lui-même, contre les erreurs d'une âme trop confiante et trop magnanime. (Profonda sensazione) (Risorg.)

PARTEO, ministro degli affari esteri, risponde che la proposta dell'unione non è obbligatoria: se il Senato pensa non

doverla accettare, si assuma la responsabilità di questo atto, e rifiuti. (*Applausi*)

DE LA CHARRIÈRE osserva alcune cose intorno alla libertà della sua opposizione; non al principio dell'unione, ma al modo della legge essere stata diretta la sua opposizione.

(*Verb.*)

MANNO. Ben a ragione l'onorevole preopinante disse che la quistione, che si presenta oggidì a discutere, è una quistione gravissima. Quistione più ragguardevole di questa forse non si presentò mai in nessun Parlamento, sia che si riguardi alla nobiltà dell'argomento o si riguardi alla novità della situazione politica in cui siamo posti, sia che si ponga mente all'interesse che presso tutti e dappertutto risveglia il nome classico d'Italia.

Noi fummo i primi ad affrontare questa quistione, allora quando nel discutere l'indirizzo nostro alla Corona, prevedendo che la fusione de' due Stati non poteva operarsi senza un novello Statuto, che per un novello Statuto era già preconcetta l'idea d'un'Assemblea Costituente; prevedendo, dico, che in quest'Assemblea Costituente, separati come articoli indeclinabili, e fuori d'ogni contestazione, quelli che riguardavano la monarchia costituzionale e l'augusta Dinastia che dovrà reggere i destini degli uni e degli altri, restava prima a tutte le altre ed importantissima quistione quella dell'esistenza, o, per meglio dire, della composizione della Camera dei senatori; noi rispondemmo all'importanza di queste previsioni, facendo l'abbandono delle personali nostre prerogative; abbandonò che forse i più scrupolosi estimatori troveranno non pienamente generoso, perchè la pienezza della generosità non si accomoda che a tempi di liberissima scelta, ma che nessuno potrà negare non abbia avuto i pregi di nobiltà, di prudenza, di opportunità.

Un tal precedente ci ha già vincolati; perchè, se riconosciamo allora la materia dedotta in giudizio, siamo ora condotti a riconoscerne anche i giudici. Ma io voglio trattare la quistione come se oggi per la prima volta fosse trattata; e chiederò perciò se quelle congelture, quelle confidenze, che allora ci condussero a questa deliberazione, abbiano mutato oggi d'aspetto: oggi che le congelture sono diventate convenzioni, oggi che le confidenze dette all'orecchio sono gettate nella pubblicità parlamentare.

Due sono le obiezioni principali che si possono fare a questa legge: l'offesa della dignità nazionale; la mutazione del principio politico del nostro presente Statuto. Prima però che m'inoltri a discutere l'una e l'altra obiezione, permettetemi, signori, ch'io vi dica che la scienza di Stato coi deltami della quale scioglieste questo quesito, non è già una scienza positiva, la quale abbia egual fermezza nei principii e nell'applicazione di essi; la scienza di Stato non ricerca già il meglio possibile, ma si accomoda a quel meglio che, secondo le circostanze dei tempi e degli uomini, può ottenersi. Perciò più che giudizi, le operazioni degli uomini di Stato si dovrebbero chiamare transazioni. Posto questo principio, io ragiono in questa maniera sopra l'inculpazione fatta alla legge della pretesa offesa alla dignità nazionale. Sia pur vero che l'accettazione non condizionata, oppure leggermente ed apparentemente condizionata (che tale io chiamo la clausola del progetto), sia pur vero che questa accettazione dal nostro canto include l'abbandono della nostra nazionale dignità; sia pure un sacrificio dal nostro canto il non curare la parte e la quota sociale sovrachianta che noi abbiamo messo in questo contratto; sia anche un sacrificio, il quale alteri e scomponga tutte le idee, tutte le norme storiche, le quali solevano regolare in altri tempi le deferenze dei popoli soccorsi verso dei popoli soc-

correnti. Si dica anzi che, mentre la nostra nazione è la sola che può dar legge al nemico, siam ciò non ostante condotti oggidì a ricevere la legge dall'amico. Sia vero tutto questo; ma è anche vero che siccome importa ai Lombardi come a noi la fusione de' due Stati; siccome la forza degli avvenimenti o il consiglio hanno condotto uno di questi Stati a pronunziarsi risolutamente sopra quella imposizione di condizioni; siccome la maniera stessa di quelle risoluzioni rende pressochè impossibile un ritrattamento; siccome fra questi due poderosi contraenti, uno dei quali non è più libero nel suo no, mentre che l'altro rimane arbitro del suo sì, non v'ha altro mezzo fuorchè di allontanarsi o di stringersi la mano: stringasi la mano, dico io, e dandosi alla necessità tutto ciò che ha d'imperioso, d'indeclinabile, direi quasi di fatale, piegarsi ad essa. L'Italia ha da essere indipendente; mezzo unico d'indipendenza è la formazione del gran regno; mezzo unico della formazione di questo regno è l'accettazione della Costituente; chi vuole adunque il regno dee voler la Costituente.

Passo ora alla seconda obiezione, a quella cioè i cui argomenti muovono dalla temuta mutazione del principio politico. Prima però ch'io ne parli, acciocchè non paia che le parole che io vi spenderò intorno siano parole inutilmente spese, dirò che sono i principii e non gli uomini che regolano il mondo; e lo regolano anche allorquando, nel sorgere delle politiche tempeste, la nave dello Stato pare lasciata in balia del vento; perchè i nocchieri talvolta affondano, ma la nave galleggia, e una mano più felice ne distende ancora le vele ad aura seconda.

Permettetemi che a questo proposito io vi metta sotto gli occhi fatti avvenuti nei nostri tempi, voglio dire la caduta dei due ultimi sovrani della Francia.

La prima Carta francese aveva per fondamento il principio monarchico; la seconda aveva il principio popolare. Ebbene, per iscrollare il primo trono, fu necessario che il sovrano ponesse egli stesso la mano nel volume dei segnati patti nazionali, e ne lacerasse un foglio, ed anche allora, dopo un sì temerario attentato contro ai diritti nazionali, anche allora la indignazione popolare avrebbe ammesso un pentimento; e un Ministero cancellatore delle insensate ordinanze di luglio avrebbe restaurato la Restaurazione. Anzi la restaurò in qualche maniera la nazione stessa; perchè una dinastia monarchica novella veniva surrogata all'altra. Tanto era possente il principio che avea in prima servito di base allo Statuto!

Ben diverso avvenne nella seconda caduta. Luigi Filippo avea rispettato la Carta o almeno avea rispettato quella lettera della Carta, la quale, nelle cose politiche come nelle religiose, uccide talvolta e non vivifica. Egli era inviso alla nazione, era inviso il suo ultimo Ministero per infedeltà di politici consigli, per ignobiltà di politici espedienti. La sovranità popolare, la quale aveato innalzato al seggio reale, appena ebbe il tempo di ammutinarsi, che già egli era balzato dal trono. Bastò il pretesto d'un banchetto, bastarono pochi fucili spianati contro all'animosa principessa, madre dell'erede del trono; bastò il grido troppo tardi, pronunziato nel Parlamento, per gittare a terra una dinastia che contava 17 anni di speranze, e per parecchi di essi molti anni di glorie personali. Così un principio fruttò che un sovrano mal accetto fosse rispettato fino ai termini estremi della pazienza popolare, ed anche allora fosse urbanamente ricondotto e quasi compianto. Coll'altro principio si abbreviarono gli indugi, e il sovrano non ebbe nemmeno tempo di essere posto da banda, perchè non altro tempo gli rimase che quello della fuga.

Fermata così l'influenza che nelle fasi sociali esercita sempre l'impero, o si voglia dir l'abito dei politici principii, io mi pongo a considerare quella mutazione degli stessi principii che si vuol ritrovare nella Costituente. Un amore di otto secoli ci unisce all'augusta Dinastia che ci governa; una *gratitudine sentita, cordiale e ragionatissima*, ci unisce al magnanimo Monarca che ha mutato i nostri destini. Io non parlo delle teorie del *diritto divino e della sovranità popolare*, perchè penso che nella metafisica politica non siavi bene dal quale, per troppo distenderne la portata, non emerga il male. Dirò piuttosto che, secondo le tradizioni e condizioni storiche d'ogni popolo, è lecito e lodevole il propendere piuttosto ad una che ad altra di quelle due dottrine. Ammettiamo ora come cosa di fatto che l'immensa maggioranza dei Sardi, Savoiaresi, Piemontesi, Liguri, Nizzardi, amano nello Statuto d'atoci del Re anche il donatore; che essi apprezzano in quello il *fondamento monarchico su cui posa; che egli stimano egualmente durevole l'edificio costituzionale*, sia che trovino fondato sul principio monarchico o sul principio popolare; perchè, se da un canto v'ha da temere l'ambizione, dall'altro v'ha da paventare la sfrenatezza; se da un canto si può diventare cieco, dall'altro si diventa furioso; se sono da temersi da una parte i consigli passionati della corte, vi son da paventare dall'altro i pericolosi consigli della piazza; se da una parte vi sono dei Cesari, dall'altra vi sono dei Gracchi. Ammettasi che il nostro popolo per questi motivi, per questi timori, amò nello Statuto anche il principio su cui è fondato, e vedrassi tosto qual movimento abbia potuto destare nei dissenzienti la temuta surrogazione di un principio all'altro nel novello politico Statuto.

Tuttavia, considerando bene addentro questa temuta mutazione, io veggio attenuarsi d'assai la portata di tal mutazione. Il principio sarebbe mutato se l'Assemblea Costituente non riconoscesse altra origine che il popolare volere; nel qual caso solamente lo Statuto novello da crearsi da essa avrebbe un principio esclusivamente democratico; ma la cosa procede altrimenti. In Lombardia la Costituente si chiese democraticamente; dalla Lombardia ci si propone democraticamente; ma la Costituente democraticamente dimandata e proposta, da noi non si accetta se non colle forme e coll'autorità che ci concede lo Statuto, il quale ha per fondamento la concessione monarchica. Dunque, se si può dire che molte radici popolari e democratiche saranno nello Statuto formato dalla Costituente, la radice delle radici, quella che avrà somministrato sugo più copioso, sarà palesemente monarchica. E sarà forse ciò di buon auspicio per la durata delle novelle istituzioni; perchè il principio escluso vorrebbe farsi rientrare da chi parteggia per esso, ed i principii concordemente ammessi possono sempre con egual concordia farsi convivere.

Io credo dunque che non a timori, non ad ansietà debba dar luogo questa discussione, ma piuttosto a fauste speranze, e queste speranze io le ripongo nel senno italiano, in quel senno che non potrà non trovarsi nell'illustre Assemblea, la quale deciderà dei nostri destini. Questo senno sarà anche ispirato dalla necessità di creare un regno forte e duraturo. E siccome non può essere forza in un corpo in cui tutti i membri non hanno libera fatta la loro azione; siccome non può esservi durata dove non havvi pace interiore; nè pace interiore dove racchiudansi i semi sempre svolgentisi di mal accordo nazionale; nè mezzo di concordia perpetua che con l'equilibrio dei con-poteri, fatchè l'un l'altro ammaestri, l'uno incontra all'altro sopravveggi, ma non mai l'un l'altro annulli ed opprime, perciò è che dee conghietturarsi sieno per valere e sieno per fruttare nella Costituente insieme coi principii di

giustizia che sono di tutti i tempi, i dettami della necessità e i consigli della prudenza che sono condizioni del tempo presente.

Ma fosse anche possibile che una qualche illusione, una qualche passione, una qualche non generosa reazione sorgesse a render sterili le nostre speranze; la verità disconosciuta, la giustizia trascurata, gitteranno allora le ancore in acqua più lontana. Sì; l'Assemblea Costituente potrebbe essere condotta a qualche erramento; ma l'Assemblea Costituente dee stabilire ella stessa il modo delle necessarie od eventuali revisioni dell'opera sua. E non lo stabilisse o lo stabilisse troppo strettamente condizionato, resta sempre intatto e non mai frenabile da legge anteriore, il diritto imprescrittibile e sacro che la nazione ha di salvar se stessa dalle conseguenze di un errore legislativo, allorchè lo stringersi degli avvenimenti o il mutarsi dei consigli reclamano la cassazione di un articolo della legge fondamentale, mal nato o male avviato.

Allora la giustizia e la verità appelleranno dalle discussioni apertesi in tempi agitati, a quelle che apriranno in anni cheti. Appelleranno dalle passioni al ragionamento, dagli uomini nuovi agli uomini di fatta esperienza, dal Parlamento costituente del 1848 ai Parlamenti modificatori degli anni avvenire.

Mosso da queste ragioni, io voto per l'ammissione pura e semplice della legge. (Risorg.)

STABIA. La questione fin ora non è stata trattata che come questione politica, e non già dalla parte della legalità. Pregho perciò le SS. VV. di volermi essere cortesi della benigna loro attenzione.

Signori, quando io considero dall'un canto alla gravità dell'argomento che ne tocca oggi di trattare, dall'altro alla pochezza del mio tarpato ingegno, confesso che non è senza una grande trepidazione, che, rompendo il silenzio, io ne intraprendo la difficile discussione, tenendo con ragione che le mie forze non sieno pari all'altezza del soggetto.

Se, riguardo alla materia che dobbiamo in questo momento ventilare, non credo che di più grave e delicata siasene mai presentata alla deliberazione, non che del nostro, di verun altro consesso.

Se poi la mente mia si volge e si arresta per poco all'esame delle molte e spinosissime quistioni che il progetto di legge che viene oggi sottoposto alle nostre deliberazioni ne offre a trattare, di tale e tanta importanza, a prima giunta io le ravviso, che a dibatterle e risolverle degnamente di assai maggiori e più profonde cognizioni sarebbe mestieri che non son quelle di cui mi trovi io fornito.

Se per ultimo mi faccio a meditare sulle conseguenze incommensurabili, che dalla nostra qualunque siasi deliberazione saranno per derivare, confesso che la mia titubanza e trepidazione si accresce a mille doppi, non potendo come io vorrei per mia tranquillità e conforto veder ben chiaro nell'avvenire, in cui spingo di continuo lo sguardo, e che pur troppo ci si presenta tuttora assai più fosco e tenebroso di quello che noi tutti vorremmo e potremmo desiderare.

E che la cosa sia nei termini in cui ho l'onore di presentarla, di leggieri, o signori, ne sarete per convenir meco, sol che vi piaccia di volgere uno sguardo al gravissimo obietto della nostra deliberazione.

Di niente meno infatti oggi si tratta, che di deliberare se abbia a cessare di esistere uno Stato, che da ben otto secoli vive florido, potente e glorioso, e a sostituirsegliene un nuovo, che fu ognora nei voti e nei desiderii dei generosi, ma che per fatalità del destino non poté mai nel corso di tanti secoli prendere ferma e stabile radice.

Si, o signori, riconosciamolo tutti, giacchè non è questo nè il luogo, nè il tempo di farci illusione; la conclusione e la conseguenza della nostra deliberazione, qualunque sia la medesima per uscire dalla presente discussione, non è, nè può in ultima analisi essere altra che questa:

« Lo Stato nostro cesserà esso di esistere, ed uno novello ne andremo noi costituendo, nel quale anche il nostro venga ad essere compreso, confuso ed assorbito? »

Ridotta l'ispezione nostra a questi puri e semplici termini, ognun vede che non senza fondamento di ragione fin da principio avvertiva ch'io mi accostava alla trattazione di un sì grave e difficile argomento con somma trepidazione, temendo di non essere atto a svolgerlo con quella profondità di dottrina e maturità di consiglio che l'importanza sua richiederebbe.

E se più che all'obbligo che mi corre nella mia qualità di senatore, avessi dovuto riguardare alle proprie inclinazioni, non vi dissimulo che avrei di gran lunga preferito un rispettoso silenzio ad una meno adeguata discussione che sto per intraprendere, e che ben m'avveggo che non sarà mai per corrispondere dal canto mio all'altezza del soggetto.

Ma il dovere della carica mi consigliava altrimenti; ond'è che, deposto ogni altro pensiero, e lasciati da parte tutti gli altri rispetti, io mi accingo a soddisfare al debito del proprio officio, recandovi in mezzo quelle poche e brevi considerazioni, qualunque esse sieno, che più vivamente colpiscono la mia mente nell'esame e nella meditazione di questa sì delicata e ponderosa materia, intorno alla quale si aggira la nostra deliberazione.

E tanto più di buon animo imprendo a riferirvi brevemente le ragioni dalle quali fui tratto nella mia sentenza, in quanto sono maggiormente persuaso che dalla semplice esposizione loro voi tosto comprenderete, nell'alta vostra saviezza e fino accorgimento, quale sia il conto che ne abbiate a fare, procedendo in simile disamina non cogli slanci generosi e magnanimi della passione, ma coi ponderati calcoli della fredda ragione; non colle ispirazioni del sentimento soltanto, ma coi più sani ed inconcussi principii della ragione di Stato.

E perchè la discussione proceda con quel miglior ordine e chiarezza che per me si possa, io vi esporrò fin da principio il metodo che io sarò per osservare nella medesima.

Molte e variate, come già ebbi ad avvertire, sono le quistioni, dalla cui risoluzione io credo che abbia in gran parte a dipendere la nostra deliberazione: le une pregiudiziali, le altre di merito.

Quistioni pregiudiziali io reputo le due seguenti: 1° Siamo noi Camere e potere esecutivo, investiti dei poteri e delle facoltà necessarie per fare una simile deliberazione? Siamo noi competenti a risolvere da noi soli la gran quistione che ora si agita?

2° Risolta affermativamente la prima quistione, sorge tosto quest'altra: Siamo noi egualmente liberi nella nostra deliberazione, o non più tosto vincolati da precedente obbligazione che tutti abbiamo assunta nel momento solenne, in cui uniti e concordi facemmo, non ha guari, risuonare questo medesimo luogo di lietissimi applausi, facendo l'un dopo l'altro sacramento di essere fedeli al Re e di osservare lealmente lo Statuto?

Le altre quistioni toccano ai meriti della nostra deliberazione, e possono, a parer mio, riassumersi nelle seguenti:

1° Nella presente condizione delle cose è egli conveniente pel Re e pel paese che si accetti la fusione che la Lombardia ed alcune città della Venezia ne vengono offerendo? Ovvero un ben ponderato interesse della Corona e dello Stato non consiglia più presto di rigettarla?

2° Le ragioni di convenienza stando nell'accettazione, dovrà questa essere pura e semplice, ovvero sarà in nostra balia di alligarla a condizioni e di accompagnarla con misure di cautela che l'interesse comune d'Italia ed il nostro in particolare fosse per suggerire?

3° Se non ci è tolta la facoltà di apporre condizioni e di aggiungere cautele e modificazioni all'offerta di fusione che ne vien fatta dalla Lombardia e dalle città della Venezia, conviene egli che alcune se ne appoggino, e quali in ogni caso potrebbero e dovrebbero essere queste?

4° Infine l'indole e la portata di queste condizioni, cautele o modificazioni che si vogliono appellare, sarà poi ella di tanto momento, che dall'accettarla possa essere impedito od allontanato il Governo provvisorio, il quale egli pure è venuto alla sua volta accompagnando l'offerta fusione con alcune condizioni assai più gravi ed importanti? Ovvero l'aggiunta di tali condizioni sarà quanto meno per necessitare per di lui parte una nuova deliberazione ed accettazione da seguire nel modo stesso in cui ebbe luogo l'offerta fusione?

Da questo, quasi specchio, ch'io son venuto facendovi di tutta l'ampia materia che ne cade in acconcio di ventilare nella presente deliberazione, già parmi, o signori, che voi abbiate nell'alta vostra penetrazione potuto far ragione della final conclusione, a cui sia per condurmi lo scioglimento delle varie quistioni ch'io mi son proposto di trattare.

E cominciando dalla prima di queste, io non esito ad affermare e mantenere, che non solamente Re e Camere uniti siamo investiti di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie per fare una legittima deliberazione intorno alla proposita fusione, ma siamo ben anche i soli competenti a risolvere questo sì arduo e ponderoso problema.

Questo officio infatti non può ad altri appartenere, secondo i più noti principii del pubblico diritto, che a quello o a quelli che esercitano legittimamente la suprema podestà dello Stato, vale a dire il sommo imperio, come sogliono chiamarlo i pubblicisti, ossia il diritto di sovranità, come noi più comunemente usiamo di designarlo.

Ora niuno, ch'io sappia, sarà per contendere che nel Re e nelle Camere risieda, secondo il nostro Statuto, questa suprema podestà, questo diritto di maestà che in sè contiene ed abbraccia tutti gli altri diritti, di cui sono naturalmente investiti quello o quelli che presiedono al governo di uno Stato; e che a noi soli per conseguenza ne spetti il pieno e libero esercizio in tutti quei negozi che agli interessi della nazione in qualunque modo si riferiscono.

Da una quale proposizione, se ella è così vera ed incontrastabile, come a me pare fondata, legittima deriva la conseguenza che noi soli siamo pure competenti a deliberare intorno alla proposita fusione.

E che la cosa stia nei termini ch'io son venuto divisandovi, meglio ancora potrete farvene capaci, quando vi piaccia di risalir col pensiero al tempo in cui eravamo retti e governati dal solo poter regale ed assoluto, e venir poscia scorrendo e considerando le fasi ed i modi pei quali, mercè della sapienza e provvidenza sovrana, siam passati da un Governo assoluto ad un libero reggimento.

Non v'ha dubbio che prima di questo avventuroso e benaugurato cambiamento risiedesse nel solo Re la pienezza dei poteri, ed a lui solo spettasse il pieno e libero esercizio dei diritti di sovranità; donde conseguita che a lui solo sarebbesi appartenuto l'accettare o ricusare la fusione di cui si tratta, quando a lui in quella condizione delle cose si fosse la medesima dalla Lombardia e dalla Venezia proposta.

Ora, che altro mai ha fatto il Re, allorquando prendendo,

com'egli si esprime, unicamente consiglio dagli impulsi del suo cuore, ed affine di conformare le nostre sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della nazione, venne nella magnanima e generosa determinazione di sancire e promulgare lo Statuto, se non che deporre una parte di quelle prerogative e poteri che prima da se solo esercitava, e comunicarli alle Camere da lui a tal uopo novellamente create ed istituite, come il mezzo più sicuro di raddoppiare quei vincoli d'indissolubile affetto che stringevano all'itala sua Corona un popolo, che tante prove gli aveva date di fede, di obbedienza e di amore?

Quindi si fa manifesto che, in virtù della novella comunicazione e distribuzione dei poteri operata dallo Statuto, il Re e le Camere trovansi ora investiti di quei medesimi diritti e prerogative che prima risiedevano nel Re solo e venivano da lui solo esercitati. E siccome tutti, nessuno eccettuato, risiedevano nella persona del Re i diritti di maestà, come di sopra si è dimostrato, così tutti parimenti risiedono ora e si trovano concentrati nel Re e nelle Camere, alle quali vennero in parte da chi tutti li possedeva comunicati. Donde conseguiva che il Re e le Camere riuniti possono ora legittimamente fare tutto quello che per lo innanzi poteva fare il Re stesso di per se solo, e conseguentemente fare eziandio la presente deliberazione di accettare o ricusare la proposta fusione in quella stessa guisa in cui avrebbe potuto farla il Re solo, quando egli solo trovavasi investito di tutte le prerogative sovrane.

Al postutto, il Re e le Camere sono ora investiti della suprema podestà dello Stato, del sommo imperio; ed in virtù di questo possono legittimamente fare, ed essi soli lo possono, tutto quello che riconoscano spedito al bene della nazione, ora in comune dal Re e dalle Camere retta e governata.

Che se in altra sentenza potremmo per avventura essere tratti su questo gravissimo argomento nel caso in cui questa comunicazione di poteri ne fosse venuta direttamente dal popolo, parmi che ogni ragion di dubitare debba nel caso nostro scomparire, in cui una tale comunicazione ne venne fatta direttamente dal principe.

Nel primo caso non senza color di ragione potrebbe affermarsi che per fare una sì grave deliberazione si avesse a ricorrere alla sorgente di tutti i poteri, vale a dire alla sovranità del popolo, dal cui volere avremmo avuto in deposito ogni nostra prerogativa e possanza, tantochè potrebbe sembrare assai giusto e ragionevole che l'ordine di cose da lui stabilito non si avesse a variare senza il concorso della di lui volontà, che sola potrebbe all'anlica sostituire una nuova forma di reggimento che meglio gli piacesse e convenisse.

Ed è appunto questo il caso in cui si trovarono e si trovano le provincie della Lombardia e della Venezia, le quali vendicatisi in libertà, il popolo rientrò nella pienezza dei primitivi suoi diritti, tantochè egli solo può dei medesimi disporre, delegandone l'intercessa od una parte soltanto a quello o a quelli a cui meglio gli paia e piaccia, perchè ne dispongano nel modo e nella forma da lui stabiliti.

Nel caso quindi di quelle provincie, niun altro fuorchè il popolo poteva fare sì grave deliberazione qual è quella della proposta fusione, poichè niun altro fuorchè il popolo trovavasi e trovavasi tuttora investito della suprema podestà di quegli Stati.

Ma ben diversamente procedono le cose nel secondo caso, che è appunto il nostro, in cui la pienezza dei poteri risiedeva prima nel Re solo; epperò da lui e non da altri ne venne a noi comunicata una porzione, tantochè col concorso del Re

noi ora possiamo fare tutte quelle deliberazioni che nello stato popolare farebbe il popolo stesso, e nello stato assoluto potrebbe fare il solo principe; dappoichè, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, vi concorre ognora nella persona di chi li esercita la pienezza di quei dritti, il cui complesso costituisce la suprema podestà ossia il sommo imperio.

Le ragioni sin qui discorse mi sembrano tanto chiare e convincenti, che non credo pregio dell'opera d'intrattenermi a confortarle coll'autorità dei più eminenti e rinomati scrittori di pubblico diritto, parendomi di poter senz'altro concludere che Re e Camere insieme uniti siamo fuor di dubbio competenti a fare la presente deliberazione, concernente alla proposita fusione.

Nè dal fare questa deliberazione, come meglio la ragion di Stato ne consiglia, possiamo essere tratti od impediti dalla solenne promessa che noi tutti abbiam fatta di osservare lealmente lo Statuto, poichè non può questa durare al di là dello Statuto stesso.

Se pertanto viene questo per libera volontà di chi abbia potere legittimo di ciò fare, in tutto od in parte modificato o variato, in tutto od in parte come cessa di essere obbligatorio, così cessa del pari la promessa per noi fatta di osservarlo. Non può infatti concepirsi che sia tuttora sussistente ed efficace una promessa qualunque, dopochè legittimamente sia stata sciolta l'obbligazione a cui la medesima si riferiva. E siccome l'obbligo di osservare lo Statuto vien meno, tostochè, da chi abbia la podestà di ciò fare, venga modificato o variato, così cessa alla sua volta ogni effetto della fatta promessa, perchè cessa il fondamento della medesima che consisteva nell'assunta obbligazione dell'osservanza.

Tutta la difficoltà quindi si riduce a vedere se noi siamo investiti del necessario e legittimo potere di recare nella legge fondamentale dello Stato un sì essenziale mutamento, qual è quello che si verrebbe operando per mezzo della progettata fusione.

Ma a risolvere ogni difficoltà in proposito cadono mirabilmente in acconcio le considerazioni per me fatte intorno alla prima questione, e per le quali parmi di avere a sufficienza chiarito e dimostrato che Re e Camere, investiti quali siamo della suprema podestà dello Stato ossia del sommo imperio, siamo pure competenti a fare la presente deliberazione che ha per obbietto l'accettazione o ricusazione dell'offerta fusione.

Nè può la cosa intendersi diversamente, quando si consideri all'intrinseca natura del sommo imperio, il quale essendo essenzialmente uno, supremo ed individuo, cesserebbe tosto di avere quest'ultimo indispensabile requisito, quando da chi ne è investito non si potesse all'uopo e liberamente operare tutto ciò che sia richiesto al comun bene.

Quindi mi sembra manifesto che, qualora un ben inteso interesse dello Stato consigli che si accetti la proposta fusione, per cui cesserà di aver forza e vigore il nostro Statuto, la promessa per noi fatta dell'osservanza del medesimo non potrà mai esserci d'impedimento a fare una simile deliberazione; giacchè, secondo i più noti principii del pubblico diritto, non solamente questa, ma qualunque altra promessa di simil genere diverrebbe nulla ed inefficace, come contraria all'ingénita natura del sommo imperio.

Se così non fosse, ne conseguirebbe che, contro al voto della natura e contro alla volontà del Creatore, più non si troverebbe la società civile ad avere in sé tutti quei mezzi che sieno necessari od utili a conseguire lo scopo a cui è rivolta, a svolgersi e perfezionarsi, a progredire in ogni via di miglioramento, ad operare insomma tutto quello che possa es-

sere richiesto al maggior bene ed utile degli individui che la compongono. La qual cosa sarebbe non solo la più assurda del mondo, ma contraria benanche direttamente alle divine ordinazioni.

Ora, se non c'impedirebbe qualunque altra più esplicita e diretta promessa dal fare la deliberazione di cui si tratta, ogniquivolta fosse questa richiesta al maggior bene della nazione, molto meno ne può trattenere quella che noi tutti abbiám fatta di osservare semplicemente lo Statuto, poichè questa non può durare al di là dello Statuto medesimo.

Nè potrebbe a questa nostra promessa attribuir maggior forza e valore, o farla operare diversamente il solenne giuramento con cui l'abbiamo accompagnata. Imperocchè il giuramento, come accessorio dell'atto, cade coll'atto stesso a cui va annesso; nè può continuare a sussistere e a produrre il benchè menomo effetto quando cessa di sussistere e di produrre il suo effetto l'obbligazione che con esso si è assunta. È questa la natura di tutte le cose accessorie, le quali, discendendo dalle principali, se queste cessano di sussistere, perdono pur quelle ogni loro forza e valore.

Risolve così le due quistioni pregiudiziali, l'ordine della materia mi chiama a trattare le quistioni di merito, cominciando dalla prima, la quale consiste nel determinare se nella presente condizione delle cose sia per ogni rispetto conveniente che si accetti la fusione che la Lombardia ed alcune città della Venezia ne vengono offerendo.

Nel proporre una quale questione, non a caso, ma di proposito, io tocco della presente condizione delle cose, poichè questa me ne rende, come ognuno di voi di leggieri può scorgere, assai più facile e pronto lo scioglimento, il quale, ove si avesse a ricercare altrimenti e senza tener conto di quanto pel corso straordinario degli eventi già ne sovrasta e circonda, assai più intricato e malagevole sarebbe per riuscire.

Infatti, se noi fossimo liberi di noi stessi ed avessimo a deliberare a cose integre affatto, se la proposta fusione si avesse o non si avesse ad accettare, nessuno, che sia per poco versato nella difficil arte del governare, sarà per disconoscere che la ragion di Stato richiederebbe che noi procedessimo in simile disamina molto cauti e rispettivi. Imperocchè ognuno vede che tratterebbesi in questa ipotesi di rinunciare ad uno Stato quieto e pacifico, antichissimo per data, glorioso per memorie passate e presenti, fortemente costituito, e da tutte le altre nazioni, non che riconosciuto, ammirato e riverito, per correr dietro all'idea molto lusinghiera e generosa senza dubbio, ma nel tempo stesso piena di difficoltà e di pericoli, della creazione, cioè, di uno Stato novello assai più ampio, è vero, ma nelle varie sue parti meno omogeneo e compatto, a pochi dei sovrani stranieri forse beneviso, da nessuno finora, non che riconosciuto, neppur consentito ed approvato, da taluno anzi fortemente combattuto e contrastato, ed in mezzo a passioni contrarie, a sfrenate ambizioni ed in tempi che corrono sì grossi per tutti e tempestosi in ogni dove.

Ma quello che in astratto mi parrebbe assai complicato e malagevole, io lo riconosco nel concreto molto semplice e piano, fatta giusta ragione della condizione delle cose in cui presentemente ci troviamo.

Ed inverò, il guanto già fu da gran pezza gittato, e la spada, non che sguainata, fu più volte immersa nel seno del nemico, che tutti conculcava, ed ora ancora barbaramente conculca una gran parte dei nostri fratelli della Venezia e della Lombardia. Le sorti quindi sono irremissibilmente gittate; i nostri prodi si trovano a fronte del nemico di cui sono lo spavento, e la sola via che ne rimane di uscire dalla terribil lotta che abbiamo intrapresa è quella di vincere ad ogni costo.

Tutte le altre, a parer mio, oltrechè si presentano meno sicure, certo riuscirebbero poco soddisfacenti e gradite, e forse neppur compostibili colla conservazione dell'onore e della data fede.

Ma se tutto questo è vero, come io lo reputo verissimo, che altro ne può mai rimanere di presente a deliberare, se non che di accettare senza più ed il più presto possibile l'offer-taci fusione?

Nè il partito può essere in alcun modo incerto o dubbioso nella presente condizione delle cose, dove vi piaccia di considerare che, rifiutandola, noi aggraviamo di molto la nostra sorte. Laddove, accettandola, noi in ogni modo la miglioriamo.

E per farci capaci della verità di questa mia proposizione, prendiamo a discorrere brevemente e a raffrontare tra di loro i fondamenti o le conseguenze dell'uno e dell'altro dei due partiti che ne vengono posti.

Dal rifiuto io veggio sorgere tale un rimescolamento di cose e contrarietà di umori ch'io non saprei ben prevedere, e molto meno al giusto definire, dove andrebbero alla fin fine a riuscire. Abbandonate quelle provincie a se stesse senza verun governo, che sia ancora definitamente costituito, i varii umori di parte si desterebbero più gagliardi di prima, e la discordia, agitando tra essi le sue faci, tutto farebbe ricadere in quistione e ritornare in discussione. Da questo incouposto ordine e stato delle cose, quale risultamento sarebbe per uscirne non ben si conosce; ma quale di questi potesse essere, certo è che non sarebbe ai nostri interessi molto favorevole.

La repubblica colle sue utopie o sfrenatezze; lo straniero colle sue soldatesche vessazioni ed altri infiniti aggravi che ne sarebbero la conseguenza; l'Italia divisa, lacera e calpe-stata, segno all'altrui cupidigia ed alla rabbia tedesca; una guerra universale insomma, che tutto metterebbe a soqquadro e che finirebbe forse col condannarla a servir sempre o vincitrice o vinta: ecco, a parer mio, le conseguenze di questo nostro rifiuto.

In quella vece una pronta ed efficace fusione è sola alla nel momento a cessare tutti questi mali, e se tutti non potrà nell'avvenire scongiurarli, una gran parte almeno, e tra questi i più presenti e da temersi, saranno o tolti affatto di mezzo o di molto allontanati; tanto che, composte le cose a maggior quiete, potremo, assai meglio che ora noi possiamo, avvisare a quei rimedi che saranno per sovvenirci più opportuni ed efficaci.

Oltredichè, o signori, io confido abbastanza nel senno degli Italiani, nella gratitudine dei popoli e nel giusto apprezzamento che sarà per farsi del comune interesse, che i mali a cui siamo per andar incontro, coll'accettare questo secondo partito, o non si avvereranno mai o saranno assai minori di quello che ora ci paiono.

Primieramente, a conforto di questa mia sentenza, io fo grande assegnamento nel senno italiano, e porto piena e ferma fiducia che in questa sì solenne e beaugurata occasione non solo non sarà per fallire a se stesso, ma sarà anzi per fare la più splendida prova al mondo che, se la Provvidenza ne' suoi alti ed imperscrutabili decreti è visibilmente disposta a far risorgere l'Italia ed a chiamarla a quegli alti destini a cui ha dritto di poggiare, esso non solo non abuserà di queste benigne disposizioni del cielo, ma saprà anzi trarre dalle medesime il suo maggior profitto, ordinando le cose in modo che le novelle sue sorti siano per durare il più lungamente e prosperamente che ad umane istituzioni possa mai essere concesso.

In secondo luogo vieppiù mi confermo in questa mia opinione, considerato che la gratitudine dei popoli suol essere tanto più grande, quanto maggiore è la fiducia che in essi viene riposta. Ora qual popolo fu mai da maggiori obblighi astretto verso di un ottimo principe che quelli che o già sono o chiamano di essere da lui retti e governati? E qual principe potè mai vantare maggiori titoli alla riconoscenza de' popoli che il propugnatore della libertà e dell'indipendenza d'Italia? Chi più di Carlo Alberto ha mai mostrata piena fiducia nei suoi popoli per meritarsene alla sua volta piena e spontanea la loro gratitudine?

Un monarca che affida se stesso alla conosciuta devozione de' suoi popoli, non dovrà da noi tutti riscotere in contraccambio il più solenne omaggio di una leale riconoscenza, di una riconoscenza di cui a buon diritto è meritevole?

Finalmente, ove tutti questi rispetti fossero nel gran bisogno per venir meno (il che non posso credere), vi sofferirebbe pur sempre quello di un comune e ben inteso interesse, il quale stimolerà e spingerà ognora i rappresentanti del popolo a stabilire nell'ordinamento del nuovo reggimento monarchico costituzionale quelle basi e quelle forme che sieno per procacciare al nuovo regno la maggior prosperità e floridezza e la più lunga e stabile durata; i quali vantaggi noi tutti ben sappiamo che non possiamo altrimenti riprometterci che da una seria, giusta e ben proporzionata distribuzione dei poteri, in cui ciascuno, ottenendo quella parte che gli spetta, non abbia fondato motivo, nè interesse di voler invadere od appropriarsi quella degli altri.

Tra le due vie pertanto, ch'io son venuto divisandovi, l'una seminata di triboli e piena di grandissimi pericoli, l'altra non senza le sue spine ancor essa, ma assai più piana ed accompagnata da non pochi ed irrecusabili vantaggi, parmi che la scelta non possa essere a lungo sospesa nè dubbia; ond'è che nella presente condizione delle cose io lascio la prima per attenermi alla seconda che mi conduce prontamente e sicuramente alla proposta fusione.

Fermata in questo modo la convenienza dell'accettazione della fusione, rimane a trattare l'altro punto che forma l'obbietto della seconda quistione; se, cioè, quest'accettazione debba essere pura e semplice, ovvero possa essere accompagnata da condizioni che la ragion di Stato sia per suggerire.

Nella quale investigazione non avrò bisogno di lungo discorso per dimostrarvi che, siccome era in piena nostra balia di accettare o rigettare assolutamente la proposta fusione, così non può esserci medesimamente vietato di accettarla bensì, ma con quelle condizioni che un beninteso interesse della nazione ne fosse per consigliare.

Nè per venire in questa tanto semplice quanto inconcussa conclusione parmi che possa essere mestieri di andare ricercando se quella che viene ora proposta alle nostre deliberazioni sia più presto una legge che un trattato; una semplice offerta o sollecitazione, che non una vera convenzione; poichè, qualunque ne sia la forma e sotto qualunque denominazione la si voglia riguardare, non sarà in tutti i casi meno certo ed ineluttabile il nostro diritto di accettarla o rifiutarla definitivamente, ovvero di accettarla bensì, ma con alcune condizioni e modificazioni che a noi paiano convenevoli.

Ed ove ogni altra ragione ne venisse meno per stabilire e far valere questa nostra facoltà di apporre delle condizioni, basterebbe a fornircene il dritto l'esempio delle provincie lombarde e venezie, le quali non puramente e semplicemente, ma con certe e determinate condizioni ne vennero offerendo la mentovata fusione.

Ora chi oserà mai negare a noi quel medesimo diritto di cui già tanto ampiamente elleno stesse si prevalsero?

Liberi noi ed indipendenti, se non di più, altrettanto almeno quanto sono quelle, noi rechiamo nelle comuni transazioni, se non maggiori, certamente eguali diritti.

Il perchè a ciascuna delle parti fu e debbe esser lecito di apporre al suo libero consenso, in cui sta riposto il vincolo dell'obbligazione, quelle condizioni, modificazioni o cautele, sotto le quali soltanto intende di obbligarsi.

La cosa parmi talmente chiara, ch'io temerei di abusare la benigna sofferenza della Camera, se con un più ampio apparato di ragioni e d'argomenti io m'intertenessi a fornirne una maggiore dimostrazione.

Nè può menomamente alterarsi questo nostro incontestabile diritto o rimettere alcunchè della sua intrinseca forza e valore pel solo cambiamento della forma o del nome sotto cui piacesse all'altra parte di venirci offerendo la meditata fusione; mentre è troppo manifesto che, non cambiandosi per ciò solo la rispettiva condizione delle parti, i rispettivi loro diritti rimangono pur sempre gli stessi.

O ritragga pertanto della natura di una legge, o meglio dell'indole d'una convenzione l'offerta di fusione che ne viene presentata, nell'una e nell'altra ipotesi è ugualmente libera a noi la scelta, come di rifiutarla, così di accettarla, ed accettandola, di apporvi quelle condizioni che fossimo per riconoscere convenienti ed opportune.

Ma esiste poi ella veramente questa convenienza, che non solamente ne dia il dritto, ma l'obbligo benanche ne imponga di apporre all'offerenci fusione delle condizioni, modificazioni o cautele?

Nell'accostarmi all'esame di questa terza quistione credo di dover distinguere le une dalle altre, parlando delle varie condizioni che potrebbe a taluno venir in mente di apporre alla proposta fusione.

E primamente, se di quelle si discorre che possano compromettere o rendere impossibile la fusione stessa, per quelle medesime ragioni per le quali fui d'avviso che non si abbia la fusione a rigettare, non troverei conveniente che alcuna vi si apponesse di così fatte condizioni o modificazioni, le quali ne condurrebbero inevitabilmente a quei medesimi pericoli e disastri che già ho di sopra discorsi, nel preveduto caso di un assoluto rifiuto.

Imperocchè, tanto importa il rifiutare senz'altro l'offerta fusione, quanto monta l'accettarla con condizioni tali che allontanino l'altra parte dall'aderirci. Nell'uno e nell'altro caso la fusione vien meno, e, questa mancando, noi andiamo incontro a tutti quei mali che accompagnano un assoluto rifiuto, e ci priviamo di tutti quei vantaggi che possiamo riprometterci dall'accettazione.

Lungi dunque da noi il pensiero di apporre all'offerta fusione condizioni tali che ne possano condurre ad un sì triste risultamento e ad un sì funesto stato di cose che comprometterebbero i più cari interessi nostri e dell'Italia intera, di cui ci siamo mostri sia qui, con ogni maniera di sacrifici, i più intrepidamente difensori.

Però non sarò io certamente quel desso che con simili condizioni respinga od impedisca l'offerta fusione, non per mancanza di coraggio civile (che qui alla presenza di voi tutti altamente dichiaro e protesto che, nella piena libertà e tranquillità di mia coscienza, nulla potrebbe ritrarmi dal farvi una simile proposta quando questa mi parosse realmente richiesta dagli interessi della Corona e del paese), ma ben all'opposto, perchè nella condizione delle cose in cui ora ci troviamo, ed in mezzo a tutti gli eventi già compiuti, o

che si stanno maturando, io sono altamente persuaso di non potere nè dovere assumermi il gravissimo carico di quella sequela di mali, che ne sarebbe, a parer mio, la conseguenza.

Tra le condizioni che comprometterebbero non solo, ma impedirebbero senza dubbio questa fusione, credo che si abbia in primo luogo a dover considerare quella per cui non si ammettesse una comune Assemblea Costituente, la quale discuta e stabilisca le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale colla Dinastia di Savoia.

Quest'Assemblea Costituente infatti è il principal fondamento, il punto cardinale dell'immediata unione della Lombardia e delle città della Venezia, votata da quelle popolazioni.

Posta per condizione *sine qua non* da quelle provincie; desiderata e richiesta, se non da tutti, certo dalla più gran parte dei cittadini di questi regii Stati; proposta dal potere esecutivo, e già adottata dall'altra Camera, l'Assemblea Costituente è oramai divenuta, pel corso degli eventi, una necessità irrecusabile nella presente condizione delle cose.

Ma se questa ed altre simili condizioni che comprometterebbero od impedirebbero l'unione, non sono, a parer mio, da ammettersi, non dico altrettanto di quelle che, lasciando libera e piena all'Assemblea Costituente la facoltà di discutere le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale, l'impediscono per altro di trascorrere oltre ai limiti che sono necessari per raggiungere il determinato suo scopo, e che dalla stessa sua missione le sono ben chiaramente tracciati.

Quindi, mentre nel mio intendimento ammetto ed approvo tutte quelle condizioni ed emendamenti che, o già sonosi proposti, o potrebbero proporsi, purchè unicamente ristretti e conducenti al fine da me, come sovra, divisato, nel tempo stesso affermo e mantengo che tutti sono egualmente, nel modo mio di vedere, superflui e sovrabbondanti, perchè tutti implicitamente compresi nella formola in cui è concepita la proposta fusione, e più chiaramente poi ancora spiegati da tutti gli atti che precedettero, accompagnarono e susseguirono la medesima.

Laonde io m'induco a votare per l'adesione pura e semplice del progetto di legge che ne viene proposto, non tanto perchè l'emendamento dall'altra Camera introdotto vi circoscrive il mandato della Costituente e determini i limiti del suo potere, quanto perchè questa circoscrizione e questi limiti io li trovo già abbastanza stabiliti e determinati dalla formola stessa della votazione, e da quanto l'ha preceduta, accompagnata e susseguita.

Qual altro obbietto infatti si è mai dalla formola della votazione assegnato o voluto assegnare all'Assemblea Costituente, tranne quello di discutere e stabilire le basi e le forme di una nuova monarchia costituzionale?

Ora, stando al significato proprio e naturale di queste parole, parmi che non si possa con qualche color di giustizia mettere in forse che il solo ed unico mandato per esse conferito all'Assemblea Costituente, quello e non altro si è e debb'essere di formulare un nuovo Statuto invece di quello da cui ora siamo retti e governati, di stabilire un altro reggimento costituzionale su quelle basi e con quelle forme che le parranno più convenienti ed appropriate, e nulla più.

La qual cosa mi parve tanto vera, che se l'Assemblea Costituente si arbitrassero di trascorrere in altri atti o legislativi od amministrativi, o si occupasse di sede del Governo o di altre simili cose che sono evidentemente estranee alla nobile ed alta, ma determinata sua missione, eccederebbe senza dub-

bio i limiti del suo mandato, ed opererebbe nullamente ed inefficacemente.

Questo poi che il suono naturale e la proprietà delle espressioni ne dimostra assai chiaro, meglio ancora ce lo discioglie lo spirito che dal principio alla fine ha costantemente presieduto, non tanto alla formola della votazione, quanto altresì a tutte le altre operazioni che la precedettero, accompagnarono, susseguirono, e l'intendimento stesso di tutti coloro che vi presero parte.

Dal primo momento che fu profferita la gran parola di fusione, un solo desiderio si manifestò dai popoli della Lombardia e dalle provincie della Venezia, che venne poscia, come formale condizione, espresso nella formola della votazione, ed in tutti gli altri atti che la precedettero, accompagnarono e susseguirono; quello, cioè, di ottenere un altro Statuto invece di quello che noi possediamo, per mezzo di un'Assemblea Costituente che avrebbe l'incarico di compilarlo.

Fu questo e non altro lo spirito che guidò quei popoli e quelle provincie in tutti i loro atti, e che, a parer mio, abbastanza chiaramente trapela dalla formola stessa della votazione.

Loro non soddisfacendo pienamente in ogni sua parte il nostro Statuto, un altro ne volevano avere che loro andasse più a garbo, per mezzo di un'Assemblea Costituente, e fu in questo solo intendimento, e non altrimenti, ch'essi formularono l'atto di votazione.

Or bene, s'egli è vero che la buona fede dee dominare in tutte le umane transazioni, e se in quelle che succedono tra socii e tra fratelli, *bona fides exuberare debet*, io domando con qual colore di giustizia si possa sostenere che altra abbia ad essere la missione dell'Assemblea Costituente, tranne quella di compilare puramente ed unicamente lo Statuto di una nuova monarchia costituzionale colla Dinastia di Savoia.

A fronte di queste così ovvie e patenti considerazioni, a me pare di non andar errato nel concludere che il mandato dell'Assemblea Costituente è e debb'essere limitato al solo ed unico suo obbietto, a quello cioè di discutere e stabilire le basi e le forme della nuova monarchia costituzionale, ossia di compilare uno Statuto da cui dovrà questa nuova monarchia essere retta e governata.

Donde mi è lecito d'inferire che, se ella trascorresse in altri atti o si occupasse di altre cose estranee qualunque, eccederebbe evidentemente i limiti del proprio mandato, e conseguentemente sarebbe nullo, irritato ed inefficace il di lei operato, come contrario alla lettera ed allo spirito della formola della votazione ed all'intendimento di coloro a cui la medesima si riferisce.

Ed ecco la ragione per la quale più sopra ho dichiarato che, mentre approvava ed accettava tutte le condizioni, clausole ed emendamenti che già si erano proposti o si venissero proponendo in questo senso, nel mio particolare per altro li giudicava tutti superflui e sovrabbondanti, perchè tutti, nel mio modo di vedere, già implicitamente ed abbastanza chiaramente compresi nella lettera e nello spirito della formola della votazione, meglio ancora spiegata da tutti gli atti che la precedettero, accompagnarono e susseguirono e dall'intendimento di quegli stessi a cui si riferisce.

Poche parole soggiungerò intorno all'ultima questione, e porrò fine a questo mio oramai troppo lungo ragionamento.

Se tra le condizioni e gli emendamenti o già proposti o che si venissero proponendo, alcuno ve ne fosse che potesse immutare le basi della fusione, quale venne votata dai popoli della Lombardia e dalle provincie di Padova, Vicenza,

Treviso e Rovigo, certo che non potrebbero ammettersi di tali condizioni ed emendamenti, senza un nuovo consenso di quei popoli e di quelle provincie, da prestarsi nel modo stesso in cui seguì la prima votazione. Ma se le condizioni e gli emendamenti non alterano le basi e la sostanza della votata fusione, e sono solamente rivolti a meglio chiarire il vero spirito della seguita votazione, come appunto son quelli già proposti ed adottati, in tale caso nessun nuovo consenso di quei popoli e di quelle provincie è necessario, poichè quello già prestato basta a vincolarli.

Da quanto son venuto sin qui largamente divisando, parmi che se ne possano trarre, quasi altrettanti corollari, le seguenti conclusioni:

1° Che Re e Camere d'accordo siamo competenti, anzi i soli competenti a fare la presente deliberazione;

2° Che a questa non può essere di ostacolo il solenne sacramento per noi fatto di osservare lealmente lo Statuto;

3° Che, come è in nostra piena balia di accettare o rifiutare l'offerta fusione, così siamo pur liberi di accettarla a quei patti ed a quelle condizioni che ne paiano più convenienti ed opportuni.

4° Che nella presente condizione delle cose, posli i due partiti dell'accettazione o del rifiuto, le ragioni di convenienza, il corso degli eventi o già compiuti o che si stanno compiendo, la necessità delle cose ne consigliano di attenerci di preferenza a quello dell'accettazione;

5° Finalmente che, essendo l'unico obbietto dell'Assemblea Costituente abbastanza chiaramente determinato dalla lettera e dallo spirito della formola della votata fusione e dall'intendimento stesso di coloro che vi presero parte, se non tornano del tutto inutili le condizioni, modificazioni ed emendamenti o già proposti o che si potrebbero a tal uopo proporre, sono almeno, a parer mio, sovrabbondanti e superflui, essendo e dovendo intendersi il di lei mandato unicamente ristretto e limitato alla sola compilazione della nuova monarchia costituzionale.

Il perchè, mosso dalle discorse considerazioni, e colle fatte dichiarazioni e premesse, io voto per l'adozione pura e semplice del progetto di legge, sperando che l'attuata fusione sarà mezzo efficacissimo al pronto e felice scioglimento della santa impresa che ora da noi soli, si può dire, si propugna sulle rive del Mincio e dell'Adige.

Riflettete, o signori, che dal voto che state per deporre nell'urna fatale dipende forse la sorte d'un antichissimo e nobilissimo reame, a cui carità di patria e cento care memorie ne stringono, e con essa la libertà, l'indipendenza e la salute d'Italia; ond'è che al mio purissimo e vivissimo amore per tanti e sì cari interessi confido che voi sarete per condonare la libertà che mi prendo di por fine a questo mio ragionamento colla formola solenne con cui gli antichi Romani soleano provvedere ai casi più gravi ed estremi. Avvertite, o signori, *ne quid detrimenti respublica capiat.* (Risorg.)

IL PRESIDENTE. Secondo l'ordine degli oratori che han domandato la parola, questa toccherebbe ora al senatore abate Peyron, il quale però ha rinunciato la parola al senatore Quarelli. (Risorg.)

QUARELLI. Signori, nella proposta legge cadente in discussione presentasi a mio senso una considerazione, la quale deve predominare sovra ogni altra. Questa si è, o signori, l'urgenza che vi ha di attuare il più tosto possibile la unione della Lombardia agli Stati sardi, onde con unità di azione e col maggior vigore sieno ordinate e mandate ad esecuzione tutte quelle disposizioni che le gravi contingenze della comune patria rendono indispensabili. Ciò stante, la condizione

imposta dai Lombardi d'una Costituente, se in tempi meno stringenti potrebbe dar luogo per noi a ragionevole esitazione, perchè ognuno conosce quanta sia la importanza di una simile istituzione, in oggi però, ed allo stato in cui furono le cose condotte, ogni titubanza potrebbe tornare di gravissimo danno e trar seco fatali conseguenze.

Adottando la unione della Lombardia e delle quattro provincie venete, alligata alla condizione della Costituente, io riguardo poi come indifferente, e dirò anche soverchia, la limitazione che si volle apporre al mandato della medesima. Imperocchè, o la Costituente sarà composta di cittadini animati da un vero, ragionevole e ben inteso amor patrio, e non avverrà mai che dessa trascenda a deliberazioni ed ordinamenti che possano ostare al pieno conseguimento di quel ben essere cui tutti aspiriamo; ovvero la Costituente sarà formata di cittadini in cui prevalgano idee di un bene ideale non praticamente ottenibile, ed allora, persuasa essa della onnipotenza, che pur tale si è l'autorità d'un corpo rappresentante d'intera nazione, non si crederà vincolata dal mandato che se le volle dare limitato, ma farà quanto essa crede pel meglio. Intimamente persuaso che questa seconda ipotesi non sarà mai per avverarsi, ed all'incontro pienamente convinto che la saviezza degli elettori farà cadere la scelta dei membri della futura Costituente sovra ottimi cittadini amanti della patria, io confido nel senno di questi e nella loro moderazione, e non dubito che, giustamente apprezzando i tempi ed edotti dalla esperienza, compiranno essi la gravissima ed importante missione, con meditare e formare uno Statuto, il quale, fondato sovra solide e durevoli basi, valga a procacciare la felicità del nuovo regno dell'Alta Italia.

Di tanto persuaso, io voto per l'adozione della proposta legge. (Risorg.)

D'AZEGLIO. La legge è stata talmente discussa, che rinunciò alla parola. (Risorg.)

DE CARDENAS. Non credo giusta l'opinione di quegli oratori, i quali giudicano che i Lombardi, col porre per condizione speciale della loro unione agli Stati Sardi la domanda di un'Assemblea Costituente, ci abbiano voluto imporre un patto. A me pare aver essi chiesto che si faccia un'opera comune a comune vantaggio; avere chiesto un nuovo Statuto da farsi in comune; essere fratelli che vengono a noi, e doversi accogliere fraternamente. (Risorg.)

GIOVANETTI, relatore. Con brevissime parole io riassumerò la questione generale: fra tanti oratori, la maggior parte, e credo di non errare dicendo tutti, hanno riconosciuto i vantaggi eminenti dell'unione e la necessità suprema di affrettarla. Solamente alcuni hanno espresso dei timori in grazia della condizione apposta alla loro offerta dai Lombardi: che le basi e la forma di una nuova monarchia costituzionale si stabiliscano da una Costituente comune; altri fecero rimprovero al Governo che non avesse condotto la cosa per modo da poter essere noi liberi di rispondere con quelle condizioni che meglio a noi convenissero.

Quanto ai primi oratori che si sgomentarono della Costituente, credo che si sieno di soverchio preoccupati dell'idea troppo vaga ed indeterminata che offrono sovente nella storia queste parole: il principio costitutivo; certo esiste e vive sempre nei popoli, e vanno, a mio avviso, errati coloro che sperano di addormentarlo o spegnerlo, abbandonando il sistema sperimentale ed attenendosi a quel sistema filosofico, col quale, presumendo di emulare il supremo Fattore nell'opera della creazione, s'immaginano di dettar leggi immutabili alla struttura sociale, quasi che l'uomo potesse aspirare alla divina perfezione delle leggi naturali: qui grandemente

s'ingannano. Il principio costitutivo non s'infrena, non si spegne, come nulla non s'infrena e si spegne di ciò che procede dall'ordine providenziale. Se si pretende d'infrenarlo, egli si svolge indomito e prepotente tra le folgori ed i tuoni, in quei tempi di tempesta sociale in cui le idee di giustizia, represses lungamente e conculcate, passano al cuore, diventano passioni ardentissime e scoppiano in disordinato furore.

Essendo pertanto incontestabile l'esistenza del principio costitutivo, e trovandoci noi in condizione che sia utile, che sia necessario prestargli ragionevol campo ad operare, affinché incompostamente e fuor dei convenienti limiti non agisca, è mestieri, a tranquillità di tutte le coscienze, esaminare in qual parte ed in qual senso il medesimo si trovi in azione, mercè la progettata Assemblea Costituente.

A questo riguardo io debbo rammentare che la questione è stata fatta da un eloquente oratore, quando domandò se colla Costituente si veniva ad immutare il principio fondamentale dello Statuto, a sostituire cioè il principio della sovranità popolare al principio monarchico. Io credo di poter apertamente negare che segua tale immutazione. Il principio monarchico, di cui ho già avuto l'onore di favellare nella mia relazione, è posto fuor d'ogni possibile questione. Questo principio è stabilito e riconosciuto per un contratto bilaterale, che ho chiamato irrevocabile appunto perchè succedeva tra due popoli liberi di accettarlo o non accettarlo; appunto perchè noi lo volevamo ed il vogliamo, ed i Lombardo-Veneti lo assentirono formalmente e lo sancirono col loro voto, noi l'assentiremo.

Lo sanciremo in oggi, come l'ha assentito e sancito l'altra Camera. Né senza il concorso di tutti coloro che in questo solenne contratto intervengono potrebbe il medesimo disciogliersi; e noi siamo troppo convinti della necessità di tale principio d'ordine per non rigettarlo mai.

Per la qual cosa chiara ed evidente ne viene la conseguenza che questo principio non può dalla nostra Camera Costituente alterarsi, e che le forme di governo, le quali saranno per essere adottate dalla medesima, non possono aggirarsi che sull'equilibrio nazionale degli attributi del Governo e del popolo; non può che regolare saviamente alcune clausole fondamentali coordinate al principio monarchico, lasciando ai futuri Parlamenti di provvedere a una legislazione ed all'amministrazione, e, se vi ha da essere una monarchia costituzionale, per nuova che sia, non vi ha dubbio che al potere esecutivo bisogna dare tutta la naturale libertà d'azione che gli è necessaria per essere entro il limite del rispetto dei diritti popolari. Se vi ha da essere monarchia, non vi ha dubbio che ad evitare il colpo tra l'impeto democratico ed il potere esecutivo deve intermettersi un potere che gli altri due opportunamente moderi e bilanci.

Dopo di questo non esaminerò ulteriormente la questione se convenisse piuttosto dire ai Lombardi: *fare una Costituente a parte*; sarebbe stato lo stesso che procrastinare per molto tempo e forse compromettere affatto la santa unione, in cui sono tutte le speranze d'Italia.

Non esaminerò neppure la questione, se i popoli, i quali sono ora da forza maggiore impediti a concorrere coi loro mandatari alla Costituente, non possano venire un giorno ad opporsi di voler essere costituiti anch'essi a loro modo ed a pretendere che una nuova Costituente si raduni, ove possano render voti.

No, o signori; questo caso non può avvenire, come non avrebbe potuto avvenire che il resto della Spagna, occupato dai Francesi, potesse dire alla Costituente di Cadice: noi

non abbiamo consentito, perchè la forza maggiore ce lo impediva.

Noi, e con noi i Lombardi abbiamo mandato per tutto il regno unito; i rappresentanti della maggioranza obbligano colle loro deliberazioni anche i paesi, i cui rappresentanti sono assenti, qualunque ne sia la causa.

Se fossero presenti, la maggioranza prevarrebbe pur sempre. È impossibile dunque immaginarci che per un capriccio alcune poche provincie possano venirci dimandando di ritornare da capo, quando le avremo liberate, perchè ci siamo costituiti in tempo, in cui per loro sventura non poteano esaminare con noi direttamente le questioni relative alla forma della nuova monarchia costituzionale: sarebbe preteso tanto più vano, perchè ai Parlamenti successivi potranno esporre qualunque gravame per mezzo dei loro rappresentanti ad ottenere le soddisfazioni che la giustizia e la ragione consigliassero. Non gioverebbe qui entrare nella questione della legalità, di cui abbastanza ampiamente e bellamente c'intrattene uno degli oratori. Se, o signori, noi siamo rivestiti dall'ottimo Re per pura concessione sua di quella sovranità che non esiste mai di fatto nel popolo, ma che esiste unicamente e veramente ne' suoi rappresentanti, la sovranità per noi in parte fu ritenuta dal Re, in gran parte la partecipò ai rappresentanti del popolo.

Quando tutti i poteri così creati sono d'accordo, possono validamente, senza ledere il giuramento che li lega allo Statuto, assentire che una Costituente disenta e stabilisca e le basi e le forme di nuova monarchia costituzionale.

E quando avverrà che la Costituente sia radunata, essa non eserciterà la piena, la totale sovranità, perchè il popolo ha già stabilito che quella parte di essa che si addice e si deve al principio monarchico, a lui senz'altro si appartenga; ma eserciterà solamente quella parte di sovranità che è necessaria per stabilire le forme del Governo, affinché la nuova legislatura, che verrà costituita e che presenterà i due grandi elementi di potere che sono in ogni civile consorzio, provveda, d'accordo col potere regio, alla formazione delle leggi e de' regolamenti.

Considerando le cose sotto questo aspetto, attribuendo alla parola *Costituente* il senso che è segnato dalle condizioni e dalla volontà di coloro che concorrono a crearla, spero che si abbiano a dissipare dalla mente de' miei colleghi tutte le apprensioni che li agitano, e che ci venga fatto di raggiungere affine il momento desiato in cui si possa gridare: *Viva l'unione della Lombardia coi nostri Stati!*

MARCO. Io chieggo la parola per chiarire la mia opinione intorno al principio monarchico accennato dal signor relatore.

Quando io asseriva che la nuova Costituzione per avere maggiore stabilità e durata avrebbe dovuto informarsi del principio monarchico, non intesi già che il potere regio fosse messo in dubbio dalla Costituente; la monarchia dee stare colla dinastia di Carlo Alberto: questo è ampiamente dichiarato nella legge di unione. La mia quistione cadeva soltanto sul principio monarchico che dovesse essere fondamento al nuovo Statuto. In questo e non in altro significato intendo che siano interpretate le mie prime parole. (Risorg.)

IL PRESIDENTE. Ho da leggere *alineae* per *atinea*? ho veduto che negli uffizi si è fatto così. . . (Risorg.)

DI PAMPARATO. Domanderò al ministro se col volarsi della presente legge possa senz'altro farsi la convocazione dell'Assemblea Costituente, o se non sia necessario il fare a quest'uopo una nuova legge. (Risorg.)

RICCI, ministro dell'interno. Con quanto è espresso in questo articolo unico non si fa che stabilire e sanzionare il

voto espresso dai Lombardi. Quanto ai modi ed ai limiti da determinarsi, questo farà oggetto di una legge speciale che verrà presentata senza dubbio alle Camere. *(Risorg.)*

PICOLET. *Je remarque que dans notre Statut un article est consacré pour déclarer que la dette publique et les engagements de l'État sont garantis. En conséquence je demanderai à monsieur le ministre, si dans l'Assemblée Constituante le même principe sera reconnu et déclaré dans un des articles de la nouvelle Constitution.* *(Risorg.)*

RICCI, ministro dell'interno. In tutti gli Statuti sono stabiliti i modi e la durata della lista civile. Quanto al determinare i limiti, ciò vien fatto con una legge ulteriore, e così come della lista civile e dei beni della Corona e delle altre sue appartenenze. Quanto al debito pubblico ed agli altri impegni contratti dallo Stato è fuor di dubbio che la Costituente, rispettando i diritti della proprietà, li guarentirà con apposita dichiarazione.

IL PRESIDENTE. Nessuno più chiedendo la parola, do lettura dell'articolo. *(Risorg.)*

(Votato ed approvato per alzata e seduta l'articolo unico della legge, si procede alla votazione sul complesso di essa).

Risultato della votazione: 35 voti favorevoli su 37 votanti. Il Senato adotta.) *(Verb.)*
(Risorg.)

ANNUNZIO DELLE DIMISSIONI DEL MINISTERO.

IL PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri ha la parola per una comunicazione. *(Risorg.)*

PARETO, ministro degli affari esteri. Signori senatori, avranno osservato che dal principio della seduta improvvisamente ci dipartimmo da loro, costretti da una necessità, la quale niuno di voi potrà certo attribuire a mancanza di rispetto per questa Camera.

Importava al Ministero di andare a chiarire la sua posizione dinanzi alla Camera dei deputati. Quello che ha fatto con essa, viene ora a fare con voi.

Il 16 di marzo io era chiamato dal Re con altre persone a formare un Ministero. Si durò qualche giorno per venire a questa combinazione, perchè naturalmente volevasi cercare e paragonare le persone che fossero concordi nel volere il bene pubblico ed atte a promuoverlo.

Il Ministero dunque inauguravasi pochi giorni prima che l'insurrezione lombarda avesse luogo. Fattasi questa, il Ministero saggiamente decise di far la guerra, perchè nel far la guerra vedeva la salute del paese: e d'accordo nella somma delle cose, con qualche differenza d'opinioni, giunse in tal modo fino a questi ultimi giorni, che si operò la riunione della Lombardia.

Ma, appunto per formare convenevolmente questa fusione, il Ministero credette dover proporre la sua dimissione per far luogo ad alcuni membri tolti dalle provincie unite. Il signor conte Revel e il marchese Ricci erano incaricati di formare questo nuovo Ministero di fusione. Stavano questi occupandosi della formazione del Ministero, aspettando a proporlo quando la fusione fosse sancita dal voto delle Camere, allorchè un fatto accaduto ier sera, per cui una proposizione del Ministero non poté ottenere la maggioranza della Camera dei deputati, risolvè i due personaggi, di cui parlava, a riunirsi al loro incarico, e perciò tutto il Ministero a porgere la sua dimissione al Re. È inutile ch'io dica al Senato che nel frattempo cia-

scun ministro ritiene il proprio portafoglio, che il governo delle cose pubbliche sarà condotto con quell'amore, con quella fermezza, con quel desiderio del pubblico bene, di che io e i miei colleghi siamo capaci. *(Applausi fragorosi)* *(Risorg.)*

IL PRESIDENTE. È vietato ogni segno d'approvazione o di disapprovazione. *(Risorg.)*

D'AZEGLIO. Pregherei il Senato a voler ordinare la stampa del discorso del senatore Manno. *(Risorg.)*

(La Camera, annuendo, determina che siano pure messi a stampa quelli degli altri oratori.) *(Verb.)*

DELLA TORRE. Mi rincresce grandemente il sentire la dimissione dei ministri; parmi però che potrebbero continuare, giacchè, crescendo lo Stato, potrebbero ancora accrescersi i ministri. *(Risorg.)*

PARETO, ministro degli affari esteri. Ringrazio a nome dei miei colleghi il signor conte Della Torre, ma circa al continuare il nostro ufficio nol potremo, tranne che il Re non ci elegga nuovamente a suoi consiglieri. *(Risorg.)*

SVILUPPO, DISCUSSIONE E PRESA IN CONSIDERAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL SENATORE COLLI SULLA CALZATURA DEI SOLDATI.

IL PRESIDENTE, annunciando che la proposta di legge del senatore Colli intorno alla calzatura dei soldati è stata appoggiata negli uffici, ne dà lettura:

« *Articolo unico.* Un credito straordinario di trecento mila lire sarà aperto al ministro della guerra per procurare gratuitamente un paio di scarpe a ciascun soldato e sott'ufficiale dell'armata in Lombardia. »

Quindi domanda al senatore Colli se intende svolgerla nella presente seduta. *(Verb.)*

COLLI. Fo notare alla Camera che il ministro della guerra è assente. *(Risorg.)*

RICCI, ministro dell'interno. Io non potrei certamente supplire al ministro della guerra, ma sono informato che tutti i materiali e tutto quello che concerne il corredo del soldato già si è provveduto, principalmente nelle parti della calzatura. *(Risorg.)*

COLLI. Signori, mi permetterò di notare che la distribuzione delle scarpe ha luogo sì, ma non gratuitamente; e siccome i soldati in guerra ne fanno un consumo assai maggiore, per questo io aveva fatto la proposizione di aprire un credito al ministro della guerra di 300,000 lire per provvedere di calzatura gratuitamente i soldati che combattono in Lombardia.

RICCI, ministro dell'interno. Parmi inutile forse una tale proposta, stantechè queste cose sono già provvedute, appunto in maggior copia, avuto riguardo alla maggior consumazione, e si provvederanno appena il bisogno se ne mostri. *(Risorg.)*

COLLI. È talmente deciso che il soldato deve pagare da sé le proprie calzature, che, se non viene una legge, non si può altrimenti provvedere le scarpe al soldato senza che quello ne paghi la spesa. *(Risorg.)*

DI PAMPARATO. Io appoggio quello che dice il senatore Colli, e credo esser necessaria una legge per ottenere l'intento voluto dal proponente.

Tutti sanno che non si dà cosa alcuna al soldato per niente, nemmeno pel valore di un centesimo; vorrei però che non solo alla fanteria, ma alla cavalleria e ad ogni genere d'armi si estendesse questa legge. *(Risorg.)*

COLLI. La calzatura è una parte importantissima del corredo militare, e il soldato che cammina male diviene non

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1848

solo un soldato inutile, ma un cattivo soldato: non serve all'esercito al quale appartiene, gli è anzi d'inciampo: per questo io credo necessario che il soldato sia munito abbondantemente di scarpe. Non dubito ch'egli patisca ora questo bisogno, che i magazzini dell'armata non sieno ben provveduti; ma il Governo dee venire in sussidio del soldato, alleggerendolo di questa spesa, e ciò per ricompensarlo in parte delle straordinarie fatiche e delle privazioni che sostiene per la patria indipendenza. (Risorg.)

(Si apre la discussione per la presa in considerazione.)

(Verb.)

SALUZZO ANNIBALE. In tempo di guerra la calzatura è fra gli arredi del soldato di fanteria l'articolo di vestiario il più essenziale e che soffre meno d'essere trasandato da chi governa gli eserciti.

La mancanza di scarpe contribuisce costantemente allo sviluppo di molte malattie nelle truppe, favorisce l'insingarderia di chi non ama lo stato militare e mette il soldato generoso e zelante nell'impossibilità di ben compire il suo dovere.

Già il senatore Colli espose al Ministero per ben due volte al cospetto di questa Camera l'urgenza massima che si provvedesse in via straordinaria all'opportuna calzatura di cui difetta principalmente la fanteria che combatte sul Mincio, e qui credo di non dover tacere che alcuni militari venuti dall'esercito dicono cose affliggenti su questo particolare, assicurando che la deficienza di scarpe è tale in vari corpi delle truppe colà raccolte, da stringere molti soldati a non poter seguitare che a rilento le mosse dei loro commilitoni.

Mutati i principii dell'arte della guerra, e gli eserciti divenuti maggiormente mobili di quel che erano per lo addietro, le truppe che li compongono ai nostri giorni provano, come di ragione, un più frequente bisogno di riparare la calzatura, cosicchè si può dire che, nel caso in cui siamo, il Governo, ordinando la pronta e gratuita distribuzione di scarpe in natura, tale che venne proposta dall'or citato onorevole membro di questo Senato, il Ministero non farà che imitare quanto si pratica in simili circostanze presso gli altri eserciti d'Europa e compirà un atto, se non di stretta giustizia, di targa, sovrana liberalità verso la nostra instancabile fanteria, che prova tanti disagi e milita con tanta lode nel Mantovano.

Avvertirò ancora che solo i soldati che sono nell'esercito combattente debbono godere di questo vantaggio. (Risorg.)

COLLI. Certamente questo è espresso nell'articolo che dice: *i soldati che sono in Lombardia.* (Risorg.)

(La presa in considerazione, messa ai voti, è adottata dalla maggioranza, onde la proposta di legge sarà passata negli uffizi.) (Verb.)

UN SENATORE chiama la lettura della lettera portante la dimissione del conte Pralormo. (Verb.)

MANNO propone che sia letta nella sala delle conferenze. (Verb.)

(La proposta è acconsentita.) (Verb.)

IL PRESIDENTE scioglie quindi la seduta alle ore 4 3/4 pomeridiane, ed avvisa che per la prima convocazione i signori senatori saranno avvertiti a domicilio. (Verb.)

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLIER PRESIDENTE

SOMMARIO. Richiami sul verbale — Presentazione della seconda parte del progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso — Annunzio della nomina del cavaliere Cibrario a regio commissario per sostenere la discussione delle leggi di finanze — Domande di congedi — Questione sul numero di senatori necessario per la validità delle deliberazioni del Senato — Relazione sul progetto di legge del senatore Colli sulla calzatura dei soldati — Competenza del Senato nelle leggi di finanze — Ritiro per parte del proponente di detto progetto di legge — Presentazione del progetto di legge per alienazione di rendite del debito pubblico e per surrogazione della rendita spettante al ducato della regina Maria Cristina — Interpellanze del senatore De Cardenas sulla pubblica sicurezza — Relazione di petizioni.

Si apre la seduta alle ore 12 1/4 meridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

RICHIAMI SUL VERBALE.

MANNO domanda sia fatto cenno nel verbale d'oggi delle seguenti rettificazioni intorno al suo discorso sulla legge d'unione: 1° che le critiche mosse contro la legge non erano per

proprio conto, ma per combatterle; 2° che nel far cenno della caduta dei due ultimi re di Francia, egli volle mostrarli caduti non per la violazione da essi fatta dello Statuto, ma caduti diversamente secondo la diversa origine dello Statuto medesimo; 3° finalmente che egli cercò di chiarire come nel nuovo Statuto, che debbe uscire dalla Costituente, le radici democratiche saranno per tal modo intrecciate colla radice monarchica, che niun pericolo sorgerà nè per l'una nè per l'altra parte. (Verb.)